Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 255 del 31 ottobre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 31 ottobre 1994** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 140

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1995 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994. — *Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101)* . *Pag.* 5

Allegato *A* - Mod. 101 » 7

Istruzioni per il lavoratore dipendente . . . . » 8

Allegato *B* - Istruzioni per il datore di lavoro o ente erogante . . . . » 9

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994. — *Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201)* » 11

Allegato *A* - Mod. 201 » 13

Istruzioni per il pensionato . . . . » 14

Allegato *B* - Istruzioni per l'ente erogante » 15

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994. — *Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1995 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati* . » 17

Allegato *A*:

Istruzioni per la compilazione del modello 730/95. . . . . » 21

Modello 730/95. . . . . » 37

Modello 730-1 » 41

Modello 730-2 » 42

Modello 730-3 » 43

Modello 730-4 » 45

Modello 730-5 » 46

Modello 730-6 » 47

Busta . . . . » 48

Allegato *B* - Contenuto e caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le comunicazioni relative al risultato contabile che i centri autorizzati di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta (Modello 730-4) . . . . » 49

Allegato *C* - Caratteristiche tecniche dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730/95 predisposte da sostituti d'imposta, Amministrazioni dello Stato, centri autorizzati di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati e centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta. . . . . » 57

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 ottobre 1994.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 7-*bis*, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 101 (allegato *A*) per l'attestazione dell'ammontare corrisposto nell'anno dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese le indennità di fine rapporto e le anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, nonché delle relative ritenute d'acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Art. 2.

1. Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore di lavoro secondo le istruzioni di cui all'allegato *B* e consegnato all'interessato in duplice esemplare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il modello deve essere consegnato entro sessanta giorni dalla data di cessazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO A

MOD. 101 (Certificato di cui all art 7–bis del D PR 29 settembre 1973, n 600)

MODULARIO F Imposte 530

Presentato al Comune di	Centro di Servizio di .... n° ....
il .... n°	oppure Ufficio II DD. di ....

SEZ. I - DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

COGNOME O DENOMINAZIONE	NOME	CODICE FISCALE

SEZ. II - DIPENDENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

SEZ. III - COMPENSI ED INDENNITÀ CORRISPOSTI NEL 199

TOTALE COMPENSI IMPONIBILI (di cui 1 bis corrisposti dal precedente datore di lavoro)	1
Detrazione per coniuge a carico 2 · Detrazione per figli a carico 3 · Detrazione per altri familiari a carico 4	
Detrazioni per lavoro dipendente 5 · Detrazione per erogazioni premi e contributi di cui ai punti 12 13 e 14 6	
TOTALE DETRAZIONI (di cui 7 bis effettuate dal precedente datore di lavoro)	7
TOTALE RITENUTE OPERATE (di cui 8 bis operate dal precedente datore di lavoro)	8
EVENTUALE DIFFERENZA DA COMPENSARE CON IL DATORE DI LAVORO	9
RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (8 – 9)	10

Periodo di lavoro in giorni (per il quale spettano le detrazioni di lavoro dipendente) 11	Erogazioni a fronte di spese sanitarie anche in forma assicurativa (art 48 comma 2 lett b) del TUIR) 12	Premi di assicurazione (art 48 comma 2 lett c) del TUIR) 13	Contributi per previdenza complementare (art 13 comma 3 D Lgs n 124 del 1993) 14

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

COMPENSI ARRETRATI 15	DETRAZIONI (art 18 comma 4 del TUIR) 16	RITENUTE OPERATE 17

INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

INDENNITA ACCONTI ED ANTICIPAZIONI EROGATI NELL ANNO	18
ACCONTI E ANTICIPAZIONI EROGATI IN ANNI PRECEDENTI	19
RIDUZIONI 20 · ALIQUOTA	21 %
TOTALE IMPONIBILE (18 + 19 – 20)	22
RITENUTE OPERATE NELL ANNO	23
RITENUTE OPERATE IN ANNI PRECEDENTI	24
25 Periodo preso a base di commisurazione dell indennità anni mesi di cui periodo convenzionale anni mesi	26 Quota spettante per le indennità erogate ai sensi dell art 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti %

SEZ. IV - ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE MOD. 730 O MOD. 740

	IRPEF	CSSN		IRPEF	CSSN
PRIMO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO	27	28	SECONDO ACCONTO TRATTENUTO NELL'ANNO	29	30
CREDITO DELL ANNO PRECEDENTE NON RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO				31	32

IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	33	SOMME CORRISPOSTE DA TERZI NON ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	34

Indirizzo del datore di lavoro al quale il C A A F deve inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del Mod 730	COMUNE PROVINCIA (sigla) CAP VIA E NUMERO CIVICO

ANNOTAZIONI

DATA ______________ FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE ______________

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa cattolica (a scopi religiosi o caritativi)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (a scopi sociali o umanitari)	Assemblee di Dio in Italia (a scopi sociali o umanitari)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (a scopi sociali assistenziali umanitari o culturali)

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato ovvero di possedere in aggiunta a questi altri redditi per un ammontare complessivo di L 000 la cui imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia non supera L 20 000

Firma

ISTRUZIONI PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

1. Il lavoratore dipendente che nell'anno ha posseduto soltanto il reddito di lavoro dipendente attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi. Il contribuente può, tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi mod 740 oppure, se intende avvalersi dell'assistenza fiscale, la dichiarazione mod. 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora nell'anno abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta. Qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici, al fine di esprimere tale scelta

2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 7 del presente certificato sono comprese detrazioni alle quali il lavoratore dipendente non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1994, è di L. 5 300 000).

Se il **lavoratore dipendente** ha posseduto nell'anno, in aggiunta al reddito di lavoro dipendente attestato da questo certificato, altri redditi (altri stipendi, pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc.) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione.
In particolare, per il **1994**, se le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i lavoratori dipendenti che si trovano nelle condizioni indicate nella tabella sottostante.

3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod. 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate

4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal lavoratore dipendente sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi

Per il **1994** sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i lavoratori dipendenti:

senza coniuge a carico				**con coniuge a carico**			
con redditi fino a lire	8 552 000			con redditi fino a lire	12 152.000		
con redditi fino a lire	8 965 000	e 1 figlio	a carico	con redditi fino a lire	12 979 000	e 1 figlio	a carico
con redditi fino a lire	9.384 000	e 2 figli	a carico	con redditi fino a lire	13.811 000	e 2 figli	a carico
con redditi fino a lire	9 797 000	e 3 figli	a carico	con redditi fino a lire	14 500 000	e 3 figli	a carico
con redditi fino a lire	10.215.000	e 4 figli	a carico	con redditi fino a lire	14.700.000	e 4 figli	a carico
con redditi fino a lire	10.629 000	e 5 figli	a carico	con redditi fino a lire	15.075.000	e 5 figli	a carico
con redditi fino a lire	11 047.000	e 6 figli	a carico	con redditi fino a lire	15 753.000	e 6 figli	a carico
con redditi fino a lire	11.461.000	e 7 figli	a carico	con redditi fino a lire	16 427 000	e 7 figli	a carico
con redditi fino a lire	11.875 000	e 8 figli	a carico	con redditi fino a lire	17.105.000	e 8 figli	a carico

Se si hanno piu di otto figli o altri familiari a carico oppure le detrazioni non spettano **per l'intero anno** consultare le istruzioni per la dichiarazione dei redditi

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale

Per il 1994 i lavoratori dipendenti sono ammessi ad effettuare la scelta mediante il presente modello se in possesso esclusivamente del reddito attestato dal modello stesso di ammontare superiore a L 8.461.000 (ovvero di ammontare inferiore purché risultino effettuate ritenute)

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i lavoratori dipendenti che, in aggiunta ad uno o più redditi di lavoro dipendente, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L 20 000 (per il 1994 vedere tabella)

Per esprimere la scelta i lavoratori dipendenti devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle cinque istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono rendere la dichiarazione posta in calce al modello stesso.

Il presente certificato è rilasciato in duplice esemplare Uno dei due esemplari del modello va presentato al Comune di residenza o spedito al competente ufficio finanziario mentre l'altro va conservato per propria documentazione. In presenza di redditi attestati da più modelli, la scelta va effettuata utilizzando uno solo dei certificati.

Per la consegna o la spedizione va utilizzata una comune busta bianca da indirizzare al Centro di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

ALLEGATO *B*

ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE

Il presente modello deve essere utilizzato dai datori di lavoro o enti eroganti che corrispondono compensi e altre somme di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a)* e *d)*, del T.U.I.R.

Tale modello non va utilizzato per certificare trattamenti pensionistici da chiunque erogati per i quali va, invece, utilizzato il modello 201. Tuttavia il presente modello va utilizzato dagli enti eroganti che hanno corrisposto al medesimo soggetto emolumenti relativi a rapporti di lavoro dipendente e trattamenti pensionistici ed hanno conseguentemente operato la ritenuta sul totale degli imponibili.

Il modello può essere utilizzato anche per certificare i redditi corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del T.U.I.R. agli eredi del lavoratore dipendente. In tal caso, nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Questo modello va utilizzato anche per la certificazione degli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennità di fine rapporto di cui all'articolo 16 del T.U.I.R.). Si precisa che vanno certificate in questo modello le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute. Per le indennità relative a rapporti cessati anteriormente al 1974 deve essere utilizzato il mod. 102-*bis*.

Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell'articolo 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità dovrà essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità tenendo presente che:

nella Sezione II devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o dell'erede;

nella Sezione III il punto 26 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale è rilasciato il presente certificato, mentre gli altri punti della Sezione devono essere compilati con riferimento all'indennità così come maturata in capo al lavoratore dipendente deceduto;

nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto.

Per quanto riguarda la compilazione del modello si fa presente che nella Sezione III va, innanzitutto, indicato nell'apposito spazio l'anno in cui i redditi sono stati corrisposti.

Nel punto 1 della stessa sezione va indicato il totale dei compensi imponibili (stipendi, mensilità aggiuntive, indennità di trasferta, indennità corrisposte da terzi, etc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Qualora il lavoratore si sia avvalso della facoltà di chiedere, all'atto dell'assunzione, al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal datore di lavoro precedente, il presente modello deve riportare i dati complessivi (compresi quelli relativi al periodo di lavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, ai premi di assicurazione, etc.) dei due rapporti di lavoro. Nei punti 1-*bis*, 7-*bis* e 8-*bis* devono, inoltre, essere indicate le somme corrisposte, le detrazioni effettuate e le ritenute operate dal precedente datore di lavoro.

Nel punto 11 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e per i quali è concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta la retribuzione (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, etc). Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.

Nel punto 12 vanno indicate le erogazioni di cui all'art. 48, comma 2, lettera *b)*, del T.U.I.R. fatte dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie per le quali compete la detrazione ai sensi dell'art. 13-*bis* del T.U.I.R. Nello stesso punto 12 va indicato il premio imputabile al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico, nel caso in cui il datore di lavoro abbia scelto per tali erogazioni la forma assicurativa, stipulando un contratto di assicurazione avente per oggetto soltanto le spese sanitarie da considerare interamente ai fini del calcolo della detrazione e contenente l'indicazione nominativa dei beneficiari.

Nel punto 13 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 13-*bis* del T.U.I.R., i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenute a carico del lavoratore dipendente, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

Nel punto 14 vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Per tali contributi il limite dell'importo sul quale va calcolata la detrazione del 27 per cento è elevato da L. 2.500.000 a L. 3.000.000 nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato quale contributo al fondo pensione. Pertanto la somma degli importi indicati ai punti 13 e 14 non puo risultare superiore all'importo di L. 2.500.000. Tale limite è elevato a L. 3.000.000 solo se nel punto 14 è indicato un importo non inferiore a L. 500.000.

In questa sezione vanno anche indicati gli emolumenti soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità, etc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.

Se il datore di lavoro o l'ente erogante, nella liquidazione delle indennità di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle Annotazioni.

Nella sezione quarta vanno indicati gli altri dati necessari al lavoratore ai fini della compilazione dell'eventuale modello 730 o 740.

Nei punti 27, 28, 29 e 30 vanno indicati gli importi del primo e secondo acconto relativi all'IRPEF e al contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti dal datore di lavoro o ente erogante ai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel precedente periodo di imposta.

Per i medesimi lavoratori nei punti 31 e 32 va indicato, distintamente per l'IRPEF e per il C.S.S.N., l'eventuale credito del precedente anno che il datore di lavoro o ente erogante non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo.

Nel punto 33 va indicato l'ammontare dell'imponibile che il datore di lavoro o ente erogante ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale ivi compreso quello relativo ad eventuali emolumenti assoggettati a tassazione separata.

Nel punto 34 va indicato l'ammontare delle indennità, compensi, gettoni, etc. erogati da terzi e non assoggettati al contributo al Servizio sanitario nazionale.

Va, infine, indicato l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, c.a.p., via e numero civico) del datore di lavoro o ente erogante al quale il CAAF deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730.

94A7004

DECRETO 29 ottobre 1994.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1, 7-*bis*, 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello 201 (allegato *A*) per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Art. 2.

1. Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dall'ente erogante secondo le istruzioni di cui all'allegato *B*, e consegnato all'interessato, in duplice esemplare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i trattamenti pensionistici sono stati corrisposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

Il Ministro: Tremonti

ALLEGATO A

MOD. 201 (Certificato di cui all art 7-bis del D P R 29 settembre 1973 n 600) | MODULARIO F *Imposte* 806

Presentato al Comune di	Centro di Servizio di
il n°	oppure n Ufficio II DD di

ENTE EROGANTE

DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE

PENSIONATO

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	CODICE FISCALE

SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno 1	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV (sigla)

PENSIONI CORRISPOSTE NEL 199

1 TOTALE IMPONIBILE	7 TOTALE DETRAZIONI	10 RITENUTE DA INDICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ARRETRATI DI PENSIONE RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)

IMPORTO ARRETRATI	15	DETRAZIONI (Art 18 comma 4 del T U I R)	16	RITENUTE OPERATE	17

ALTRI DATI PER LA COMPILAZIONE DELL'EVENTUALE DICHIARAZIONE MOD. 730 O MOD. 740

PRIMO ACCONTO TRATTENUTO NELL ANNO	27 IRPEF	28 C S S N	SECONDO ACCONTO TRATTENUTO NELL ANNO	29 IRPEF	30 C S S N

IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	33

Indirizzo dell ente erogante al quale il C A A F deve inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del Mod 730	COMUNE PROV (sigla) CAP VIA E NUMERO CIVICO

ANNOTAZIONI

ESTREMI DELLA PENSIONE | DATA | FIRMA DEL RAPPRESENTATE DELL ENTE EROGANTE

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato (*a scopi sociali o umanitari*)	Chiesa cattolica (*a scopi religiosi o caritativi*)	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (*a scopi sociali o umanitari*)	Assemblee di Dio in Italia (*a scopi sociali o umanitari*)	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi) (*a scopi sociali, assistenziali, umanitari o culturali*)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità di non possedere altri redditi oltre quelli attestati nel presente certificato, ovvero di possedere in aggiunta a questi altri redditi per un ammontare complessivo di L 000, la cui imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia non supera L 20 000 FIRMA

ISTRUZIONI PER IL PENSIONATO

1. Il pensionato che nell'anno ha posseduto soltanto il reddito di pensione attestato nel presente certificato è esonerato dalla presentazione ai competenti Uffici sia di questo certificato, sia della dichiarazione dei redditi Il contribuente può tuttavia, presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 oppure, se intende avvalersi dell'assistenza fiscale, la dichiarazione mod 730 (secondo le modalità indicate nelle relative istruzioni), qualora nell'anno abbia sostenuto oneri che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta Qualora ricorrano le condizioni indicate nel paragrafo SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF, il presente certificato può essere inviato ai competenti Uffici, al fine di esprimere tale scelta

2. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata quando nell'importo delle detrazioni indicato al punto 7 del presente certificato sono comprese detrazioni alle quali il pensionato non ha più diritto e che pertanto debbono essere restituite (ad esempio, quando sono state attribuite detrazioni per familiari a carico che hanno superato il limite reddituale previsto per essere considerati tali, che, per il 1994, è di L 5 300 000)

Se il **pensionato** ha posseduto nell'anno, in aggiunta al reddito di pensione attestato da questo certificato, altri redditi (altre pensioni, indennità, redditi di terreni e fabbricati, ecc) propri o dei figli minori a lui imputabili per usufrutto legale, deve consultare le istruzioni alla dichiarazione dei redditi per verificare se sussistono le condizioni per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione
In particolare, per il **1994**, se le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i pensionati che si trovano nelle condizioni indicate nella tabella sottostante.

3. Si ricorda che i soggetti che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare il Mod 740/W disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate

4. La certificazione della situazione reddituale può essere effettuata direttamente dal pensionato sulla base dei dati contenuti nel presente modello, qualora l'interessato non sia tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi

Per il **1994** sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i pensionati

senza coniuge a carico			**con coniuge a carico**		
con redditi fino a lire	8 552 000		con redditi fino a lire	12 152 000	
con redditi fino a lire	8.965 000	e 1 figlio a carico	con redditi fino a lire	12 979 000	e 1 figlio a carico
con redditi fino a lire	9 384 000	e 2 figli a carico	con redditi fino a lire	13 811 000	e 2 figli a carico
con redditi fino a lire	9 797 000	e 3 figli a carico	con redditi fino a lire	14 500 000	e 3 figli a carico

Se si hanno piu di tre figli o altri familiari a carico oppure le detrazioni non spettano **per l'intero anno** consultare le istruzioni per la dichiarazione dei redditi

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali, è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno o delle Assemblee di Dio in Italia, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota di imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate, le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale

Per il 1994 i pensionati sono ammessi ad effettuare la scelta mediante il presente modello se in possesso esclusivamente del reddito attestato nel modello stesso di ammontare superiore a L 8 461 000 (ovvero di ammontare inferiore purchè risultino effettuate ritenute).

Sono, inoltre, ammessi ad effettuare la scelta i pensionati che, in aggiunta ad uno o piu redditi di pensione, hanno conseguito altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di impresa o di arti o professioni, ma sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione in quanto l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia, non supera L 20 000 (per il 1994 vedere tabella)

Per esprimere la scelta i pensionati devono apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una, e ad una soltanto, delle cinque istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e devono rendere la dichiarazione posta in calce al modello stesso

Il presente certificato è rilasciato in duplice esemplare Uno dei due esemplari del modello va presentato al Comune di residenza o spedito al competente ufficio finanziario mentre l'altro va conservato per propria documentazione In presenza di redditi attestati da piu modelli, la scelta va effettuata utilizzando uno solo dei certificati

Per la consegna o la spedizione va utilizzata una comune busta bianca da indirizzare al Centro di Servizio, se il contribuente è residente in un comune compreso nella circoscrizione di uno di tali Centri, ovvero, laddove i Centri di Servizio non sono stati ancora istituiti, al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

ALLEGATO *B*

ISTRUZIONI PER L'ENTE EROGANTE

Il presente modello deve essere utilizzato dagli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi corrisposti nell'anno, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate.

Il modello può essere utilizzato anche per certificare i redditi corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U.I.R., agli eredi del pensionato. In tal caso, nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Qualora l'erogazione del trattamento pensionistico sia iniziata o cessata nel corso dell'anno, nelle Annotazioni deve essere indicato il numero dei giorni che hanno dato diritto al trattamento pensionistico assoggettato a ritenuta.

Qualora il pensionato per il precedente periodo di imposta si sia avvalso dell'assistenza fiscale, nei punti 27, 28, 29 e 30 del quinto riquadro vanno indicati gli importi del primo e del secondo acconto dell'IRPEF e del contributo al Servizio sanitario nazionale (C.S.S.N.) trattenuti dall'ente erogante. Nelle Annotazioni va indicato, distintamente, per l'IRPEF e per il C.S.S.N., l'eventuale credito del precedente anno che l'ente erogante non ha rimborsato per decesso del pensionato o per qualsiasi altro motivo.

Nel punto 33 va indicato l'ammontare dell'imponibile che l'ente erogante ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale.

Va, infine, indicato l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, c.a.p., via e numero civico) dell'ente erogante al quale il C.A.A.F. deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione del mod. 730.

94A7005

DECRETO 29 ottobre 1994.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1995 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 8, primo comma, secondo periodo, dello stesso decreto presidenziale che fissa al 31 ottobre il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti i commi da 10 a 24 dell'art. 78 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplinano le modalità che devono essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti eroganti trattamenti pensionistici e dai centri autorizzati di assistenza fiscale per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha introdotto modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'art. 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli con quelli approvati con il presente decreto e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Ritenuta inoltre l'opportunità di stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle comunicazioni previste dal comma 2 dell'art. 15 del regolamento sopra indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 15 e alla indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Ritenuta infine l'opportunità di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5, 730-6 e la busta per la consegna del modello 730-1 (allegato *A*), concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del contributo al Servizio sanitario nazionale, nonché le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1995 ai lavoratori dipendenti e pensionati.

2. Per la comunicazione dei dati di cui al modello 730-4 effettuata mediante supporti magnetici devono essere osservate le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B*.

3. Il modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello 730-4 realizzato su supporto cartaceo oppure magnetico, deve essere prodotto in duplice esemplare e può essere costituito anche da un tabulato a stampa, purché contenente tutte le indicazioni previste dal modello stesso.

4. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone n. 347U).

Art. 2.

1. È autorizzata la stampa dei modelli 730 base e 730-3 di cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

3. I modelli di cui al comma 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con i colori previsti nel comma 4 dell'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o il colore verde (pantone n. 347U);

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 3.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 2, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli con stampanti laser su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 2;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

Art. 4.

1. Le dimensioni della busta per la consegna del modello 730-1 possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 23 - massima cm 25;

altezza minima cm 11 - massima cm 16.

2. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti il modello 730-1.

Art. 5.

1. Ai fini dell'immissione nella dichiarazione prevista dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dei dati relativi alle dichiarazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza fiscale, nonché per l'invio degli stessi dati da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale e dei soggetti indicati nell'art. 29 dello stesso decreto n. 600 del 1973, sono stabilite le specifiche tecniche di cui all'allegato *C* che devono essere osservate per la predisposizione dei relativi supporti magnetici. Con successivi decreti saranno stabiliti i termini e le modalità di invio di tali supporti magnetici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1994

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO A

ISTRUZIONI GENERALI pag

1 L'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati 2
2 Chi può utilizzare il Mod 730 2
3 Chi non può utilizzare il Mod 730 2
4 Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione 2
5 Dichiarazione congiunta 3
6 Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef 3
7 Come si presenta il Mod 730 3
8 Arrotondamento 3
9. Sanzioni 3

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

10 Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza 4
11 Coniuge e familiari a carico 4
12 Quadro A - Redditi dei terreni 4
13 Quadro B - Redditi dei fabbricati 5
14 Quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati 6
15 Quadro D - Altri redditi 7
16 Quadro E - Oneri 8
17 Quadro F - Altri dati 10

APPENDICE 11

L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Il **modello 730** consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando l'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione oppure rivolgendosi ad uno degli appositi Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro.

La dichiarazione è composta dal Mod. 730 (per indicare i dati anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod. 730-1 (per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef).

I termini e le condizioni per fruire dell'assistenza fiscale sono diversi a seconda che questa venga richiesta al datore di lavoro (o ente pensionistico) oppure ai Caaf.

Nei prospetti posti in fondo all' Appendice, sono riepilogate le varie fasi della procedura di assistenza fiscale richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono anche:

- ► redditi dei terreni e dei fabbricati
- ► redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg
- ► redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. ed ai corrispettivi per prestazioni non abituali
- ► oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di periodo inferiore all'anno è necessario che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al mese di luglio 1995.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (e possono richiedere l'assistenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità) anche:

- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- i sacerdoti della Chiesa cattolica.

CHI NON PUO UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello 740 coloro che possiedono:

- ► redditi d'impresa e di partecipazione
- ► redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- ► altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" (ad es. redditi derivanti da lastrici solari, dalle aree urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o inventore), non compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo.

Non possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette.

CHI NON E OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate in questo paragrafo sono del tutto esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al Contributo al servizio sanitario nazionale. Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1994 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.

L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro o dipendenti che hanno chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.552.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno. Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio ed i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;

CONDIZIONI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	
8.552.000		12.152.000	
8.965.000	(con 1 figlio a carico)	12.979.000	(con 1 figlio a carico)
9.384.000	(con 2 figli a carico)	13.811.000	(con 2 figli a carico)
9.797.000	(con 3 figli a carico)	14.500.000	(con 3 figli a carico)
10.215.000	(con 4 figli a carico)	14.700.000	(con 4 figli a carico)
10.629.000	(con 5 figli a carico)	15.075.000	(con 5 figli a carico)
11.047.000	(con 6 figli a carico)	15.753.000	(con 6 figli a carico)
11.461.000	(con 7 figli a carico)	16.427.000	(con 7 figli a carico)
11.875.000	(con 8 figli a carico)	17.105.000	(con 8 figli a carico)

solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge)

solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) ed altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali e non soggetti ad ILOR per i quali la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non e superiore a L. 20.000. Nel prospetto in fondo alla pagina precedente sono indicate alcune condizioni di esonero per i casi in cui le detrazioni di lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno;

- solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000 (al lordo della deduzione fino ad un milione di lire spettante per l'abitazione principale e le sue pertinenze);.

- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli pubblici). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail; vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito .

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti ad ILOR, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non e superiore a L. 20.000.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivamente non superiore a lire 5.300.000 (limite per essere considerato fiscalmente a carico).

La dichiarazione congiunta non può essere presentata:

- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1994, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;

- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti;

- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non puo presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1994 sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverra in proporzione alle scelte espresse. Qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef va utilizzato il Mod. 730-1.

COME SI PRESENTA IL MOD. 730

La dichiarazione Mod. 730 va consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al Caaf in un unico esemplare. Se lo spazio disponibile nel modello risulta insufficiente, occorrerà compilare altri esemplari del modello, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

Unitamente al Mod. 730 deve essere consegnata la busta chiusa contenente il Mod. 730-1.

soggetti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Il modello 740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.

ATTENZIONE
Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che, però, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla.

ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.

Ministero delle Finanze

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Modello 730

CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Il **cognome ed il nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla automobilistica (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del 1994 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce Cambio di residenza in Appendice. Il contribuente puo comunque indicare la residenza anche se non e variata, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

Chi è **nato all'estero,** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono **considerati a carico**, se non possiedono nell'anno redditi propri per un ammontare superiore a **L. 5.300.000**:
- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli minori** di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- i **familiari di cui all'art. 433 del codice civile** purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; al riguardo vedere in Appendice la voce Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile"

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se gli stessi non risiedono in Italia.

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta.

Se nel corso del 1994 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso familiare (ad es. figlio che nel corso del 1994 ha compiuto il 27° anno di età per il quale si ha diritto, fino al mese nel quale si è verificato tale evento, alla detrazione per figlio a carico e dal mese successivo a quella per altro familiare a carico) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione.

DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta **in uguale misura a entrambi i genitori**, anche se sono separati.

La detrazione per figli a carico spetta **in misura doppia ad uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.
Si ha, invece, diritto per il **primo figlio** alla **detrazione prevista per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si e risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché negli altri casi descritti alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Indicare nella casella **misura della detrazione** il codice:
- **1** se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori;
- **2** se la detrazione spetta in misura doppia;
- **3** se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico.

DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori) la **detrazione per gli altri familiari a carico** va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto.
In tal caso, nella casella **misura della detrazione** indicare la **percentuale di spettanza** della detrazione.

ATTENZIONE
Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni, purche conviventi con il contribuente e con redditi propri non superiori a lire 5.300.000.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Il **quadro A** va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:
- da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole"

Non danno luogo a reddito dominicale nè a reddito agrario e **non vanno pertanto dichiarati:**
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non e derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- i terreni per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, tali redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; in caso contrario, per la determinazione del reddito vedere in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

COME SI COMPILA IL QUADRO A

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno e nessun terreno risulta dato in affitto in regime vincolistico negli anni 1993 o 1994, riportare direttamente nelle rispettive colonne 1 e 2 del **rigo A1**, gli importi dei redditi dominicali ed agrari indicati nel **rigo A13** (colonne 4 e 5) del **quadro A** del Mod. 740/94, oppure indicati nei **righi 1** e **2** del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1994.
In alternativa, pur in assenza di variazioni, il contribuente può indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei terreni da dichiarare, rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione (ad es. in conseguenza di acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni) o uno dei terreni è stato dato in affitto in regime vincolistico negli anni 1993 o 1994, non va compilato il rigo A1 e il Quadro deve essere compilato il a partire dal **rigo A2.**

ATTENZIONE
Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari prevista nei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1995 (la rivalutazione verrà effettuata direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale).

Ogni terreno (o ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato utilizzando un singolo rigo.

Nelle **colonne 1** e **3** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario.

In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati; altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali tra tutti gli associati.

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.

Nella **colonna 4** va indicato il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

Nella **colonna 5** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), deve essere indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato a colonna 4.

Nella **colonna 7** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:
- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione;
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
- **3** terreno in conduzione associata.

Se nel corso del 1994 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare, che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Il **Quadro B** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati e deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.
Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.

ATTENZIONE
Le unità immobiliari oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune, devono essere dichiarate dal singolo condomino solo se la quota di reddito di sua spettanza è superiore a lire 50.000. Tale limite è valido per ciascun condominio ed in relazione a ciascun condomino. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS ecc.).

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate:
- le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate nel quadro B del Mod. 730, utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali".
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà" o sui quali altri contribuenti esercitino il diritto di abitazione.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno e non si richiede nel Quadro E la deduzione per il piano energetico nazionale (rigo E14), riportare direttamente nel **rigo B1** l'importo del reddito dei fabbricati indicato nel **rigo B15** del Quadro B del Mod. 740/94, oppure indicato nel **rigo 3** del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1994.
In alternativa, pur in assenza di variazioni, il contribuente può indicare tutti i dati relativi ai fabbricati da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare, rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione (ad es. in conseguenza di acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni) ovvero è richiesta la deduzione per il piano energetico nazionale non va compilato il rigo B1 e il Quadro deve essere compilato a partire dal **rigo B2.**

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico"

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;

- **3** unità immobiliare locata;
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

- **Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale**

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica).
Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **1 milione di lire**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed alla quota di possesso. Sono considerate pertinenze da indicare con il codice "5" le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

- **Unità immobiliari tenute a disposizione**

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale indicata dal contribuente) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o e stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

- **Fabbricati dati in locazione**

Nella **colonna 5** indicare l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantine, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **2** fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo (consultare in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale").

Se nel corso del 1994 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella **colonna 3** il relativo periodo. In tali casi barrare la casella di **colonna 7** per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati, che presentano il mod. 730 al Caaf, devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro che, invece, si rivolgono per l'assistenza al datore di lavoro o all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da sostituti diversi da quello a cui si sono rivolti.
In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il quadro C è diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comunemente erogate;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale;
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- gli assegni corrisposti dall Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari e gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers).

Non devono essere autonomamente dichiarate le indennità o i compensi percepiti, a carico di terzi, da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione alla loro posizione professionale.

ATTENZIONE
I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto precedenti rapporti di lavoro ed hanno chiesto al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto di lavoro, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del mod. 101 o del mod. 201).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del mod. 101 o del mod. 201).

Nel **rigo C7** indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti (365 per l'intero anno), per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta la retribuzione (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, ecc.).

In particolare se è stato compilato un solo rigo e il reddito è certificato dal Mod. 101 si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito è certificato dal Mod. 201 e la pensione è stata percepita per l'intero anno indicare 365, altrimenti si può fare riferimento al numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.

In presenza di più righi compilati indicare nel **rigo C7** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

ATTENZIONE
Se il contribuente si è rivolto per l'assistenza al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, non vanno indicati i giorni compresi in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a quello relativo ai redditi corrisposti direttamente da quest'ultimo.

Per le indennità o somme erogate dall'Inps o da altri enti e per le borse di studio vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C11** indicare:
a **colonna 1** il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti;

a **colonna 2** il totale degli importi indicati al punto 34 dei modelli 101 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf deve indicare i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovrà effettuare il conguaglio, ricavandoli dal mod. 101 o 201.

Nel caso di **contemporaneo** rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati del soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

QUADRO D - ALTRI REDDITI

REDDITI DI CAPITALE

Nel **rigo D1** indicare:
a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1994, al lordo delle ritenute alla fonte:

a) utili, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;
b) utili, anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
d) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
e) utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del Tuir;
f) utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari nonché le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania);
g) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 408, riguardante la rivalutazione monetaria.

In Appendice sotto la voce "Utili prodotti all'estero sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti all'estero;

a **colonna 2**, il totale dei crediti d imposta calcolato nel modo seguente:

- nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui alle lettere a) e c);
- nella misura di un terzo dell'importo degli utili di cui alla lettera b);
- nella misura di un quarto dell'importo degli utili di cui alla lettera g).

Nessun credito di imposta va indicato nel caso in cui vengano dichiarati utili di cui alle lettere d), e) ed f);

a **colonna 3**, l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

CREDITI D' IMPOSTA SUI DIVIDENDI COMUNITARI

Indicare nel **rigo D2** la quota parte del credito d'imposta di cui al **rigo D1**, **colonna 2,** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella CEE. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nel **rigo D3** indicare:
a **colonna 1**, i compensi in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1994 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (quali, ad esempio: compensi degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti; compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo

coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta di acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti;
a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel **rigo D4** indicare:
a **colonna 1** le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese;
a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel **rigo D5** indicare:
a **colonna 1** i proventi al lordo della riduzione forfettaria derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, *know-how*, ecc), vale a dire i diritti di autore e le *redevances* in genere;
a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Nel **rigo D6** indicare:
a **colonna 1** i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero;
a **colonna 2**, le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1. Si precisa che non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse;
a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

ONERI RIMBORSATI

Nel **rigo D7** indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1994 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Nel **rigo D8** indicare le somme conseguite nel 1994 a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione negli anni precedenti.

Le somme da dichiarare nei righi D7 e D8 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto e saranno assoggettate a tassazione separata da parte degli uffici finanziari.

QUADRO E - ONERI

Nel **quadro E** vanno indicati gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione nella **sezione I** e gli oneri deducibili nella **sezione II**.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1994 dal dichiarante nell'interesse proprio.
Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.
Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E16** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile", anche se non sono fiscalmente a carico.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 27%

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 27%.

Spese mediche

Al **rigo E1** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo**. Sono tali:
- le spese riferite a prestazioni chirurgiche;
- le spese sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- le spese per prestazioni specialistiche rese da medico specialista;
- le spese sostenute dal contribuente per l'acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie;
- le spese per i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Informazioni più dettagliate in merito alle spese mediche sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche"

ATTENZIONE
Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E1** anche le erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie.

Al **rigo E2** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500 mila**, quali quelle relative a:
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione sull'intero importo);
- medicinali, ivi compreso - in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato.

Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che **eccede lire 500.000** (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 al rigo E2 va indicato l'importo di lire 300.000).

ATTENZIONE
Non vanno indicate nei righi E1 e E2 le spese mediche che, sostenute nel 1994, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto.
Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 27%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti in ordine alla documentazione da conservare e alle eventuali spese mediche sostenute all'estero.

Interessi passivi

Vanno indicati esclusivamente gli interessi **pagati** nell'anno **1994** indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo E3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati a partire **dal 1° gennaio 1993:**
- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli

interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno),

- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro,
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriormente al 1993:**

- l'elevazione del limite a 7 milioni di lire è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro,
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestario del mutuo

Nel **rigo E4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi al l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione (diversa da quella principale)

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nel **rigo E3** o nel **rigo E4** in base alle modalità precedentemente indicate

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio anziché a quello dell'acquisto

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo, in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo E3** o nel **rigo E4** sono comprese anche le somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta

> **ATTENZIONE**
> Non sono detraibili gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e comunque, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili
> In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi Non è possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico

Al **rigo E5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati

- **Premi di assicurazione**

Al **rigo E6** vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a **lire 2.500.000**

Indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazioni versati dal datore di lavoro riportati al punto 13 del Mod 101

- **Contributi per previdenza complementare**

Al **rigo E7** vanno indicati i contributi versati ai fondi pensione previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n 124, indicati nel punto 14 del Mod 101 La somma degli importi indicati nei **righi E6** ed **E7** non può risultare superiore all'importo di lire 2 500 000 Tale limite è elevato a lire 3 000 000 solo se nel **rigo E7** è indicato un importo non inferiore a 500 mila lire

- **Spese funebri**

Al **rigo E8** vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad **un milione di lire**

- **Spese di istruzione**

Al **rigo E9** vanno indicate le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali

- **Altri oneri detraibili**

Al **rigo E10** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione I (in particolare spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico, erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche, erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo)

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo

- **Contributi obbligatori**

Al **rigo E11** vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette

Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1994 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c d "tassa sulla salute") esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro

In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa

- **Contributi alle Comunità ebraiche**

Al **rigo E12** vanno indicati i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati

Tali contributi, sono deducibili fino a concorrenza del 10% del reddito complessivo e comunque per un importo complessivamente non superiore a **lire 7.500.000**.

I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza.

• Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Al **rigo E13** vanno indicate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di **due milioni** di lire.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Deduzione per il piano energetico nazionale

Al **rigo E14** vanno indicate le spese sostenute per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici.
In Appendice sotto la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalità previsti per fruire della deduzione.

• Contributi per i paesi in via di sviluppo

Al **rigo E15** vanno indicati i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Al **rigo E16** va indicata la parte che **eccede lire 500.000** delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute per le persone handicappate (e cioè in base all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione).
Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I rigo E1.

• Altri oneri deducibili

Al **rigo E17** vanno indicati tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

QUADRO F - ALTRI DATI

■ SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1994

Ai **righi F1** e **F2** vanno indicati i dati relativi ai versamenti di acconto effettuati dal contribuente nell'anno 1994.
Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, deve riportare:

- al **rigo F1, colonna 3,** l'importo del punto 27 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- al **rigo F1, colonna 6,** l'importo del punto 29 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- al **rigo F2, colonna 3,** l'importo del punto 28 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- al **rigo F2, colonna 6,** l'importo del punto 30 del Mod. 101 o del Mod. 201;

Se presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, non deve indicare neanche l'importo.

In Appendice sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi ed i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

■ SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Al **rigo F3**, nelle rispettive colonne, vanno indicate le eccedenze dell'Irpef (rigo N24 del Mod. 740/94) e del contributo per il Servizio sanitario nazionale (rigo V7 del Mod. 740/94) risultanti dalla precedente dichiarazione oppure gli importi indicati rispettivamente ai punti 31 e 32 del Mod. 101 o nelle Annotazioni del Mod. 201.

Se il contribuente nel 1994 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal coniuge, nel campo relativo all'eccedenza Irpef deve indicare la parte di eccedenza proporzionale all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione presentata nel 1994.
L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo coniuge. Se una quota del credito è stata utilizzata dal coniuge a debito in diminuzione dei versamenti di acconto dallo stesso dovuti, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di carente versamento dell'acconto, è opportuno che il coniuge a credito indichi nel rigo F3 l'importo del credito diminuito della detta quota.

■ SEZIONE III - ACCONTI PER IL 1995

Se il contribuente prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che sia dovuto un minore acconto, deve indicare nel **rigo F4** le minori somme che intende siano versate dal datore di lavoro o ente pensionistico nel corso del 1995. Nell'ipotesi in cui ritenga che non vada effettuato alcun versamento, il contribuente deve barrare le apposite caselle dello stesso rigo F4.

■ SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel **rigo F5** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

Ministero delle Finanze

APPENDICE

Modello 730

■ Abbreviazioni

Art. Articolo
Caaf Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
Cssn Contributo per il servizio sanitario nazionale
DL Decreto legge
DM Decreto Ministeriale
DPR Decreto del Presidente della Repubblica
Ilor Imposta locale sui redditi
Irpef Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva Imposta sul valore aggiunto
Lett. Lettera
n. Numero
Tuir Testo unico delle imposte sui redditi

■ Altri oneri deducibili

Nell rigo E17 vanno indicati

- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1994 (art 20, comma 2, del DPR n 42 del 1988),
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, semprechè risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare,
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art 433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce nella presente Appendice),
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati,
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione,
- la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo d'imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni Al riguardo, in linea generale, si precisa che
  - a) se il fabbricato non era locato la deduzione *spettante e pari alla differenza, maggiorata del* 6 per cento, tra la rendita catastale già dichiarata e quella determinata applicando le nuove tariffe d'estimo,
  - b) se il fabbricato era locato in regime non vincolistico e per il 1992 è stato dichiarato quale reddito imponibile il reddito effettivo (canone di locazione al netto della deduzione, anche forfetaria, per spese di manutenzione, riparazioni e per ogni altra spesa effettivamente sostenuta) non spetta, di fatto, alcuna deduzione Se, invece, per il *1992 è stata dichiarata quale red*dito imponibile la rendita catastale, perché superiore al reddito effettivo, e la rendita determinata applicando le nuove tariffe d'estimo risulta inferiore al suddetto reddito effettivo, la deduzione e pari alla differenza, maggiorata del 6 per cento, tra la rendita ed il reddito effettivo dichiarati per il 1992,
  - c) se il fabbricato era locato in regime vincolistico, ovvero si trattava di fabbricato non di lusso adibito a dimora abituale del possessore e per il 1992 è stato dichiarato quale reddito imponibile il reddito effettivo (pari al 75 per cento del canone di locazione ovvero dell'equo canone teoricamente ritraibile) non spetta, di fatto, alcuna deduzione Se, invece, per il 1992 e stata dichiarata quale reddito imponibile la rendita catastale, per i fabbricati adibiti a dimora abituale del possessore vale quanto detto alla precedente lettera a), mentre per i fabbricati locati in regime vincolistico vale quanto precisato alla precedente lettera b)

Attenzione: *in ogni caso la deduzione va calcolata tenendo conto del periodo e della percentuale di possesso del fabbricato dichiarato per il 1992*

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel rigo E10 vanno indicati

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati, di tentata esportazione non autorizzata dei beni L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della *comunicazione inizia a decorrere il termine per la* rettifica della dichiarazione dei redditi,
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare *la previsione di spesa ed il conto consuntivo Il* Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla *destinazione affluiscono, nella loro totalità*, all'entrata dello Stato,
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura ed alla funghicoltura,

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno,

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono *i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'atti*vità eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir e pertanto non è possibile utilizzare il presente modello

■ Cambio di residenza

Se è stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare

- i dati della nuova residenza,
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione, se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "95" nello spazio relativo all'anno

Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento

Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre

il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10 000 metri quadrati Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3 000 metri quadrati,

il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo Se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA il suo volume d'affari si presume pari a 10 milioni di lire

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo

Attenzione: *le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali non si considerano produttive di reddito di fabbricati*

Ministero delle Finanze **APPENDICE** Modello 730

La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autenticata, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Deduzione per il piano energetico nazionale

La deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici, spetta nella misura del 25% della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile. La deduzione è proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo e non può essere superiore (per ciascun periodo d'imposta) al reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi computati senza calcolare la maggiorazione di 1/3 di cui al comma 1 dell'articolo 38 del Tuir e al lordo della deduzione fino ad un milione di cui all'art 34, comma 4-quater, del Tuir. La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.
Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel DM 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992.
Tra gli interventi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di scaldaacqua elettrici con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari.
Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, sono specificate nel predetto decreto ministeriale.
L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non è concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

■ Detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi siano rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi separati o divorziati, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio** alla **detrazione per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

- figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, **esclusivamente a carico** del primo se i genitori stessi non sono coniugati;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di esclusivamente a carico dei propri figli potrà essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che giustifica la sussistenza di tale condizione. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori.

■ Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile

Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

■ Immobili di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del Quadro B.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C7 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.
Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C7 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del sevizio) nonché le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l' Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.
Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

■ Sanzioni

L'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute (in caso di incompletezza) o da una a due volte (in caso di infedeltà), con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al **Mod. 730** approvato con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; se la dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzino la fattispecie di incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. **300.000** a L. **3.000.000**.

Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emergano irregolarità nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli **interessi di mora nella misura del 6% annuo** e la **soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate**, previsti dagli articoli 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale sanzione si applica anche in caso di mancata o insufficiente corresponsione degli acconti a seguito di richiesta del lavoratore.

Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della soprattassa del 40% si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. **200.000** a L. **4.000.000.**

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che costituisce **reato l'infedele dichiarazione** allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.
Il reato sopra indicato è punito con l'arresto o l'ammenda.

Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge.

Se le violazioni sopra descritte sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni previste dai decreti n. 600 e n. 602 del 1973 per le violazioni commesse dai contribuenti.
Inoltre, a fronte della possibilità dei Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, è prevista la irrogazione di una soprattassa del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previste per le somme cui afferisce.

È stata anche prevista, nei riguardi dei soggetti che prestano l'attività di assistenza fiscale, l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 600 del 1973 (da lire **300.000** a lire **3.000.000**) nei casi in cui vengano commesse violazioni relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali, ad esempio, il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e la mancata riconsegna al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata).

Se la dichiarazione è presentata mediante il sostituto d'imposta, le sanzioni relative alle violazioni commesse dal sostituto sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la dichiarazione è presentata mediante il Caaf le sanzioni relative alle violazioni commesse dal Caaf sono irrogate al contribuente che può, però, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso.

Spese mediche

Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo

Le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo sono quelle sostenute per:
- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2 ed E16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia, anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir.
Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

• **Argentina - Gran Bretagna - Spagna - Stati Uniti**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• **Belgio - Francia - Germania**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• **Australia**

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• **Canada**

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

• **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:
- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:
- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

■ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:
- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

■ Versamenti

Effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1994 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto versata, da indicare nel rigo F1, in proporzione all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi del 1993 oppure, se minore, a quella presumibilmente dovuta per i redditi del 1994.
L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, il versamento effettuato deve essere attribuito per intero al coniuge che risulta a debito.

Esempio:

- importo del versamento IRPEF effettuato congiuntamente:
  L. 196.000 pari al 98% di L. 200.000 (rigo N18 del Mod. 740/94)
- dati del 1° coniuge:
  - imposta netta L. 500.000 (rigo N14 del Mod. 740/94 della scheda del dichiarante)
  - ritenute L. 335.000
  - imposta individuale: L. 165.000
- dati del 2° coniuge:
  - imposta netta L. 200.000 (rigo N14 del Mod. 740/94 della scheda del coniuge dichiarante)
  - ritenute L. 165.000
  - imposta individuale: L. 35.000
- quota di acconto del primo coniuge:
  $196.000 \times \frac{165.000}{200.000} = 161.700$ arrot. a L. 162.000
- quota di acconto del secondo coniuge:
  196.000 - 162.000 = L 34.000

Versamenti integrativi

In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello del versamento precedente e indicare i dati relativi all'ultimo.

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE NELLE MAGGIORI CITTÀ

(i contribuenti possono rivolgersi ai Centri sotto elencati per avere informazioni sulla sede più vicina)

■ **Caaf CGIL**

ANCONA
60100 Via Oberdan, 10
Tel 071 2284232
AOSTA
11100 Via Bramafam, 26
Tel 0165 236822
BARI
70123 Via B Buozzi TRAV 29/M n 7
Tel 080 - 5277529
BOLOGNA
40121 Via Boldrini, 6
Tel 051 - 247984/247852
BOLZANO
39100 Viale Trieste, 82
Tel 0471 932796
CAGLIARI
09122 Via Lunigiana, 5
Tel 070 274977
CAMPOBASSO
86100 - Via Cardarelli, 23
Tel 0874 94041
CATANZARO
88100 Viale De Filippis, 142
Tel 0961 774240
FIRENZE
50123 Via Nazionale, 17
Tel 055 - 291194
GENOVA
16151 Via C Dattilo, 7
Tel 010 418831
MILANO
20122 Corso Porta Vittoria, 43
Tel 02 55191033/55191088
NAPOLI
80142 - Via Torino, 16
Tel 081 7856202/7856334
PALERMO
90145 - Via A Boito, 44
Tel 091 6821790
PERUGIA
06100 Via Mario Angeloni, 39/b
Tel 075 5055641
PESCARA
65100 Via Benedetto Croce, 108
Tel 085 45431
POTENZA
85100 Via Mons A Bertazzoni, 86
Tel 0971 21254
ROMA
00185 Via Buonarroti, 37
Tel 06 4460263/4460264
TORINO
10152 Via Pedrotti, 5
Tel 011 2442494
TRENTO
38100 Via dei Muredei 29
Tel 0461 930047
TRIESTE
34100 Via Ponderas, 8
Tel 040 3786256
VENEZIA-MESTRE
30174 Via Peschiera, 5
Tel 041 954575

■ **Caaf CISL**

ANCONA
60125 Via Ragnini, 4
Tel 071 28221
AOSTA
11100 Via Zimmermann, 7
Tel 0165 35652
BARI
70121 Via Carulli, 62
Tel 080 5246355
BOLOGNA
40121 Via Amendola, 4/F
Tel 051 256713
BOLZANO
39100 Via Amba Alagi, 26
Tel 0471 - 273022
CAGLIARI
09125 Via Ancona 11
Tel 070 34901
CAMPOBASSO
86100 Via Garibaldi, 39
Tel 0874 698647
CATANZARO
88100 Via Indipendenza, 23
Tel 0961 - 746576
FIRENZE
50122 - Via B Ricasoli, 28
Tel 055 2396676
GENOVA
16123 Campetto, 1/8
Tel 010 - 290541
L'AQUILA
67100 - Piazza Prefettura, 17
Tel 0862 - 29687
MILANO
20124 - Via Tadino, 23
Tel 02 2046241
NAPOLI
80133 Via Medina, 5
Tel 081 5515120
PALERMO
90143 Via Libertà, 175
Tel 091 346091
PERUGIA
06100 Via Campo di Marte, 4/N-5
Tel 075 5003011
POTENZA
85100 Via Beato Bonaventura, 21
Tel 0971 36954
ROMA
00184 Via Ludovico Muratori, 29
Tel 06 77171
TORINO
10122 - Via Garibaldi, 38
Tel 011 - 4366546/4666481
TRENTO
38100 Via S Croce, 61
Tel 0461 - 986287
TRIESTE
34121 Via S Spiridione, 7
Tel 040 - 638792
VENEZIA-MESTRE
30172 - Via Ca' Marcello, 10
Tel 041 2905811

■ **Caaf UIL**

ANCONA
60100 Via XXV Aprile, 37/A
Tel 071 - 54335/55211
AOSTA
11100 - Via Porta Pretoria, 56
Tel 0165 41866
BARI
70123 Via Eritrea, 31
Tel 080 5214447/5216235
BOLOGNA
40121 Via Don Giovanni Minzoni, 3
Tel 051 - 252746/252762
BOLZANO
39100 Via Duca d'Aosta, 64/4
Tel 0471 271072
CAGLIARI
09100 V le Elmas angolo Via Po
Tel 070 273209
CAMPOBASSO
86100 Via Monsignor S Bologna, 12
Tel 0874 98741
CATANZARO
88100 Corso Mazzini, 259
Tel 0961 741366
FIRENZE
50131 Via Luigi Alamanni, 25
Tel 055 288188
GENOVA
16121 - Piazza Colombo, 4 int 4
Tel 010 586874/586875
L'AQUILA
67100 - Via Bominaco, 4
Tel 0862 413277
MILANO-SESTO S GIOVANNI
20099 V le Marelli, 497
Tel 02 262491
NAPOLI
80138 - Corso Umberto I, 23
Tel 081 5517907
PALERMO
90139 Via Mariano Stabile, 24
Tel 091 589322
PERUGIA
06124 Via Ruggero D'Andreotto, 13/B
Tel 075 5730115
POTENZA
85100 Via Napoli, 3
Tel 0971 411435
ROMA
00184 Via Cavour, 108
Tel 06 4818936/4827650
TORINO
10122 - Piazza Statuto, 18
Tel 011 - 5214110/5214124
TRENTO
38100 - Via Prepositura, 48
Tel 0461 981770
TRIESTE
34125 - Via Ugo Polonio, 5
Tel 040 - 367800
VENEZIA-MESTRE
30172 - Corso del Popolo, 231
Tel 041 2905311

■ **Caaf ACLI**

ROMA
00153 Via Marcora, 18/20
Tel 06 5840461

■ **Caaf ASSOCAAF**

MILANO
20122 Via Chiaravalle, 8
Tel 02 58304951

■ **Caaf 50 & PIÙ**

ROMA
00186 - Via del Melangolo, 26
Tel 06 - 6872590

■ **Caaf CISAL**

ROMA
00193 - Via Cicerone, 28
Tel 06 320637/3220238

■ **Caaf COLDIRETTI - PENSIONATI**

ROMA
00187 Via XXIV Maggio, 43
Tel 06 46821

■ **Caaf CONF. S.A.L.**

ROMA
00184 - Via Nazionale 243
Tel 06 - 4819507

■ **Caaf CONFAGRICOLTURA PENSIONATI**

ROMA
00186 - Corso Vittorio Emanuele II, 101
Tel 06 6852255

■ **Caaf CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI**

ROMA
00196 Via Emanuele Gianturco, 1
Tel 06 3613008

■ **Caaf DIPENDENTI INDUSTRIE DELLE TRE VENEZIE**

VICENZA
36100 Via Ontani, 48
Tel 0444 340266

■ **Caaf FABI**

ROMA
00198 Via Tevere, 46
Tel 06 - 8415751

■ **Caaf LABORIS NOVI**

ROMA
00192 Via Sebastiano Veniero, 8
Tel 06 - 39723470

■ **Caaf MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI**

ROMA
00185 Via L Luzzati, 13/A
Tel 06 7005610

■ **Caaf PENSIONATI CNA**

ROMA
00186 L go Torre Argentina, 11
Tel 06 - 68308244
00186 - Corso Vittorio Emanuele II, 326
Tel 06 68807090

■ **Caaf UNIONCAF**

TORINO
10128 - C so Stati Uniti 38
Tel 011 - 5718461

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE PENSIONISTICO

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL DATORE DI LAVORO O L'ENTE PENSIONISTICO
Entro il 15 gennaio 1995	Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico	
Entro il 28 febbraio 1995	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 e altri certificati)	Consegna al dipendente o pensionato il mod. 101 o 201
Entro il 31 marzo 1995	Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1995	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico copia, corretta e completata con l'indicazione dei redditi da quest'ultimo erogati, della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3
A giugno 1995	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per l'IRPEF e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale o effettua i rimborsi. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi
Entro il 30 settembre 1995	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'IRPEF o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1995	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL CAAF
Entro il 15 gennaio 1995	Comunica al datore di lavoro che intende rivolgersi ad un Caaf. Tale comunicazione non va effettuata dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dai pensionati	
Entro il 28 febbraio 1995	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 e altri certificati)	
Entro il 30 aprile 1995	Presenta al Caaf la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1995	Riceve dal Caaf copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.
A giugno 1995	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi.	
Entro il 30 settembre 1995	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1995	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Da compilare da parte del contribuente relativamente ai redditi erogati da sostituti diversi da quello a cui si richiede l'assistenza

SEZ. I - LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

N. ORD.	1 Barrare la casella in caso di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD.	1 Barrare la casella in caso di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE	N. ORD.	1 Barrare la casella in caso di pensione	2 REDDITI	3 RITENUTE
C1		.000	.000	C3		.000	.000	C5		.000	.000
C2		.000	.000	C4		.000	.000	C6		.000	.000

C7	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente)	

SEZ. II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE	N. ORD.	1 REDDITI	2 RITENUTE
C8	.000	.000	C9	.000	.000	C10	.000	.000

		1 IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL C.S.S.N.	2 REDDITI NON ASSOGGETTATI AL C.S.S.N.
C11	DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	.000	.000

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO *(Da compilare in caso di assistenza da parte di un C.A.A.F.)*

COGNOME O DENOMINAZIONE — NOME — CODICE FISCALE

COMUNE — PROV — C.A.P. — INDIRIZZO

QUADRO D ALTRI REDDITI

		1 REDDITI	2 CREDITI DI IMPOSTA	3 RITENUTE D'ACCONTO
D1	Utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRPEG	.000	.000	.000
D2	Quota del credito d'imposta indicato nel rigo D1, relativo a "dividendi comunitari" (vedere istruzioni)		.000	
		SOMME PERCEPITE		
D3	Compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000		.000
D4	Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata	.000		.000
D5	Proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore	.000		.000
			SPESE	
D6	Corrispettivi derivanti da attività non abituali di lavoro autonomo esercitate in Italia e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.000	.000	.000
D7	Imposte ed oneri rimborsati nell'anno 1994, già portati in deduzione dal reddito complessivo negli anni precedenti (da assoggettare a tassazione separata)			.000
D8	Oneri rimborsati nell'anno 1994, per i quali negli anni precedenti si è fruito della detrazione d'imposta (da assoggettare a tassazione separata)			.000

QUADRO E ONERI

SEZ. I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 27%

E1	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'INTERO IMPORTO	.000	E6	ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI E CONTRIBUTI VOLONTARI	.000
E2	SPESE MEDICHE PER LE QUALI LA DETRAZIONE SPETTA SULL'IMPORTO CHE ECCEDE L. 500.000	.000	E7	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	.000
			E8	SPESE FUNEBRI	.000
E3	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	.000	E9	SPESE PER LA FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA	.000
E4	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO E3	.000	E10	ALTRI ONERI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	.000
E5	INTERESSI PASSIVI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI	.000			

SEZ. II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

E11	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI	.000	E15	CONTRIBUTI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	.000
E12	CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ EBRAICHE	.000	E16	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP PER LA PARTE CHE ECCEDE L. 500.000	.000
E13	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	.000			
E14	DEDUZIONE PER IL PIANO ENERGETICO NAZIONALE	.000	E17	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	.000

QUADRO F ALTRI DATI

SEZ. I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1994 (*)

N. ORD.		PRIMA RATA DI ACCONTO			SECONDA RATA DI ACCONTO		
		1 DATA	2 CODICE	3 IMPORTO	4 DATA	5 CODICE	6 IMPORTO
F1	IRPEF			.000			.000
F2	CONTRIBUTO AL S.S.N.			.000			.000

SEZ. II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	IRPEF	1 .000	CONTRIBUTO AL S.S.N.	2 .000

SEZ. III - ACCONTI PER IL 1995 (Da compilare se si richiede di effettuare i versamenti in misura inferiore. Barrare le relative caselle se si richiede di non effettuare il versamento)

F4	IRPEF	1 .000		CONTRIBUTO AL S.S.N.	2 .000	

SEZ. IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, GIÀ INDICATI NEI PRECEDENTI QUADRI C E D, DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

F5	Redditi prodotti all'estero per i quali compete il credito d'imposta	1 .000	Imposta pagata all'estero	2 .000

(*) Per gli acconti versati nel 1994 tramite il sostituto d'imposta indicare solo gli importi: tali importi non devono essere indicati se la dichiarazione è presentata allo stesso sostituto d'imposta che nel 1994 ha effettuato i versamenti d'acconto.

FIRMA DEL DICHIARANTE

N° modelli compilati ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 730-1

Da consegnare, in busta chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d'imposta o al C.A.A.F. unitamente alla dichiarazione Mod. 730

REDDITI 1994

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

DICHIARANTE

GIORNO | MESE | ANNO 1

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi)

CONIUGE DICHIARANTE

GIORNO | MESE | ANNO 1

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia	Chiesa Evangelica Valdese (Unione Chiese metodiste e valdesi)

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle cinque istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.

La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma nei cinque riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente

ATTENZIONE: La scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF deve essere consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al C A A F nell'apposita busta chiusa, contrassegnata sui lembi di chiusura

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-2
REDDITI 1994

RICEVUTA DELL' AVVENUTA CONSEGNA
DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E
DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1

SI DICHIARA CHE IL SIGNOR

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

HA CONSEGNATO IN DATA [ ] LA DICHIARAZIONE MOD. 730/95 PER I REDDITI 1994 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL' OTTO PER MILLE DELL' IRPEF.

IL SOSTITUTO D' IMPOSTA
OPPURE
IL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del datore di lavoro o dell'ente pensionistico o del CAAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.

Sono inoltre riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del lavoratore dipendente o del pensionato nonché, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri del dipendente o del pensionato, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto:

- sommando al reddito complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui dividendi;
- sottraendo gli oneri deducibili.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia determinate dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal CAAF sulla base del periodo di lavoro o di pensione dell'anno e di quanto indicato dal dipendente o pensionato sul prospetto coniuge e familiari a carico;
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I del Quadro E del Mod. 730.

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratte:

- le ritenute già effettuate dal datore di lavoro o ente pensionistico all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nel Quadro D del Mod. 730;
- i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all'estero;
- le eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

È riportato:

- l'importo del reddito su cui è dovuto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- l'importo del relativo contributo;
- l'eventuale eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il datore di lavoro o l'ente pensionistico ovvero direttamente dal contribuente.

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale da versare o da rimborsare che verrà rispettivamente trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.

Vengono inoltre indicati gli importi della prima e seconda rata di acconto che verranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal datore di lavoro o ente pensionistico.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-4
REDDITI 1994

COMUNICAZIONE
DEL RISULTATO CONTABILE
AL SOSTITUTO D' IMPOSTA

IL C.A.A.F. :

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N.RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO DEL CAAF O DELLA UNITA' PERIFERICA	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA :

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L' ASSISTENZA FISCALE AL CONTRIBUENTE :

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

COMUNICA, INOLTRE, CHE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE DEL MOD. 730 DEL SUDDETTO CONTRIBUENTE, DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE, A CARICO DELLE RITENUTE D' ACCONTO, LE SEGUENTI SOMME :

	IRPEF	C.S.S.N.
IMPORTO DA TRATTENERE	.000	.000
IMPORTO DA RIMBORSARE	.000	.000
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1995	.000	.000
SECONDA RATA DI ACCONTO PER IL 1995	.000	.000

DATA ______________

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-5
REDDITI 1994

BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA
DELLA COMUNICAZIONE DEL RISULTATO
CONTABILE AL SOSTITUTO D' IMPOSTA

pagina n.	di pagine

IL C.A.A.F. :

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N.RO DI ISCRIZIONE ALL' ALBO

INDIRIZZO DEL CAAF O DELLA UNITA' PERIFERICA	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

CONSEGNA IN DATA [ ] LA COMUNICAZIONE DE___ RISULTAT___ CONTABIL___ DELL___ DICHIARAZION___ MOD. 730/95 PRESENTAT___ AL C.A.A.F. MEDESIMO DA___ SEGUENT___ CONTRIBUENT___ :

N RO ORD	COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	IMPORTI DA TRATTENERE	IMPORTI DA RIMBORSARE
1			.000	.000
2			.000	.000
3			.000	.000
4			.000	.000
5			.000	.000
6			.000	.000
7			.000	.000
8			.000	.000
9			.000	.000
10			.000	.000
	TOTALE CONTRIBUENTI ____________	TOTALI	.000	.000

COMPILARE SOLO SE LE COMUNICAZIONI SONO STATE CONSEGNATE SU SUPPORTO MAGNETICO
TIPO DI SUPPORTI **(indicare nello spazio corrispondente il numero di supporti magnetici inviati) :**

Nastri a bobina [ ] Nastri a cartuccia [ ] Dischetti [ ] Totale supporti [ ]

FIRMA DEL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

PER RICEVUTA

FIRMA DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-6
REDDITI 1994

RICHIESTA DI ASSISTENZA FISCALE AL SOSTITUTO D' IMPOSTA DA PARTE DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO (da effettuare entro e non oltre il 15 gennaio 1995)

____ L ____ SIGNOR ____

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

COMUNICA DI VOLERSI AVVALERE DELLA ASSISTENZA FISCALE PREVISTA DALL' ART. 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

FIRMA DEL LAVORATORE DIPENDENTE O PENSIONATO

PER RICEVUTA

DATA ________________

IL SOSTITUTO D' IMPOSTA

ALLEGATO B

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE CHE I CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE DEVONO INVIARE AI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 730-4)

1. AVVERTENZE GENERALI

I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale sono tenuti ad inviare su supporto magnetico all'INPS e al Ministero del Tesoro la comunicazione con l'esito contabile delle dichiarazioni predisposte relativamente ai contribuenti pensionati, ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto.

Per quanto riguarda gli altri enti pubblici eroganti pensioni e tutti gli altri datori di lavoro o enti pensionistici privati, l'obbligo non sussiste, ma e' comunque possibile concordare la fornitura su supporto magnetico secondo le modalita' successivamente descritte.

I supporti magnetici devono essere predisposti secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e a bobina ed i dischetti magnetici.

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;
- numero di tracce = 18;
- numero di caratteri per pollice = 37.871;
- tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';
- senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri , per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

- tipologia: una delle seguenti:
  - .. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;

. tipo di codifica di registrazione ASCII standard;

. gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "0D" e "0A");

. lunghezza fissa del record 320 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del descritto e': COM73095 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;

. numero di tracce = 9;

. numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;

. tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 320 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.640 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 102 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

. numero identificativo e denominazione del C.A.A.F.;

. domicilio fiscale del C.A.A.F. (via, numero civico, comune e provincia);

. oggetto: comunicazione del risultato contabile mod. 730 95/94;

. tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

. densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;

. sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

. hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);

- numero progressivo di volume;
- numero complessivo dei volumi;
- eventuale identificativo assegnato dal C.A.A.F. al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 320 caratteri:

- un record di testa (record "0");
- piu' record di tipo "1" relativi ai contribuenti cui il C.A.A.F. ha prestato assistenza;
- un record di coda (record "9").

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo puo' essere:
  - alfabetico (A)
  - numerico (NU)
  - alfanumerico (AN)
- i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;
- i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;
- la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere nel formato AAMMGG;
- i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;
- il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;
- in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo del C.A.A.F. che ha prestato assistenza e del sostituto cui viene inviata la comunicazione (tipo record "0")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "0"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-24	11	Codice fiscale del C.A.A.F.	NU
6	25-84	60	Denominazione del C.A.A.F.	AN
7	85-89	5	Identificativo del C.A.A.F.: numero d'iscrizione all'albo dei C.A.A.F.	NU
8	90-110	21	Comune di domicilio fiscale del C.A.A.F.	AN
9	111-112	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del C.A.A.F.	A
10	113-117	5	C.A.P. del domicilio fiscale del C.A.A.F.	NU
11	118-152	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del C.A.A.F.	AN
			Telefono	
12	153-156	4	Prefisso	NU
13	157-164	8	Numero	NU
			Fax	
14	165-168	4	Prefisso	NU
15	169-176	8	Numero	NU
16	177-192	16	Codice fiscale del sostituto ********************************** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ********************************** ********************************** Se persona non fisica, da	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici ***********************************	
17	193-216	24	Cognome	AN
18	217-236	20	Nome	AN
19	237-252	16	Filler: impostato a spazio	AN
20	253-273	21	Comune del domicilio fiscale del sostituto	AN
21	274-275	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del sostituto	A
22	276-280	5	C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto	NU
23	281-315	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
24	316-320	5	Filler: vale sempre spazio	AN

Record contenente le informazioni relative al singolo contribuente in merito all'eventuale conguaglio da operare da parte del sostituto (tipo record "1")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "1"	AN
2	2-17	16	Codice fiscale del contribuente ********************************* In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *********************************	AN
3	18-41	24	Cognome del contribuente	AN
4	42-61	20	Nome del contribuente	AN
5	62-70	9	Importo da trattenere IRPEF	NU
6	71-79	9	Importo da trattenere CSSN	NU
7	80-88	9	Importo da rimborsare IRPEF	NU
8	89-97	9	Importo da rimborsare CSSN	NU
9	98-106	9	Prima rata di acconto per il 1995 IRPEF	NU
10	107-115	9	Prima rata di acconto per il 1995 CSSN	NU
11	116-124	9	Seconda rata di acconto per il 1995 IRPEF	NU
12	125-133	9	Seconda rata di acconto per il 1995 CSSN	NU
13	134-320	187	Filler: vale sempre spazio	AN

Record di coda contenente il numero totale dei record presenti nel supporto

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "9"	AN
2	2-4	3	Numero totale volumi inviati	NU
3	5-7	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
4	8-13	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
5	14-22	9	Numero complessivo di record di tipo "1" contenuti nel supporto	NU
6	23-320	298	Filler: vale sempre spazio	AN

ALLEGATO C

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/95 PREDISPOSTE DA SOSTITUTI D'IMPOSTA, AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE AI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI E CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI CON I SOSTITUTI D'IMPOSTA

1. AVVERTENZE GENERALI

I sostituti d'imposta, le Amministrazioni dello Stato, i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati e i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, devono predisporre i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che hanno richiesto l'assistenza, secondo le specifiche tecniche di seguito esposte.

I tipi di supporti utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia , i dischetti magnetici e, ove non sia possibile utilizzare tali tipi di supporto, i nastri magnetici a bobina.

Ciascuna fornitura puo essere costituita da piu' volumi; in tal caso tutti i volumi della fornitura devono essere dello stesso tipo.

I C.A.A.F. possono inviare piu' forniture identificate con un numero progressivo nei supporti magnetici. Le forniture possono essere effettuate anche da eventuali sedi decentrate.

2. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A CARTUCCIA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480;

. numero di tracce = 18;

. numero di caratteri per pollice = 37.871;

. tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita';

. senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware).

I nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 1040 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.240 caratteri , per cui il fattore di bloccaggio e' di 31 record logici.

3. CARATTERISTICHE DEI DISCHETTI MAGNETICI

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. tipologia: una delle seguenti:

.. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia 80 tracce per faccia e 720 KB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 3.5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, doppia densita' con 512 bytes per settore, con 9 settori per traccia, 40 tracce per faccia e 360 KB di capacita' in formato MS/DOS;

.. dischetti da 5.25 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore, con 15 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,2 MB di capacita' in formato MS/DOS;

. tipo di codifica di registrazione ASCII standard;

. gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII "CR" E "LF" (valori esadecimali "OD" e "0A");

. lunghezza fissa del record 1040 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti).

Il nome da assegnare a ciascun file del dischrtto e': MOD73095 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.

4. CARATTERISTICHE DEI NASTRI MAGNETICI A BOBINA

I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:

. dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3420;

. numero di tracce = 9;

. numero di caratteri per pollice = 1.600 oppure 6.250;

. tipo di codifica = EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'.

I nastri magnetici a bobina devono essere di tipo "NO LABEL". La lunghezza di ciascun record logico e' di 1040 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.240 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio e' di 31 record logici.

5. CARATTERISTICHE ESTERNE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

. codice identificativo (codice fiscale del sostituto, dell'Amministrazione o del C.A.A.F.) e denominazione o cognome e nome del mittente;

. domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e provincia);

. oggetto: dichiarazione dei redditi MOD. 730 1995/94;

. tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici;

. densita' di registrazione (1600 O 6250), da indicare solo per i nastri magnetici a bobina;

. sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.);

- hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello);
- numero progressivo di volume nell'ambito della fornitura;
- numero complessivo dei volumi forniti;
- eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto;
- data di produzione del supporto.

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

6. CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI.

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 1040 caratteri:

- un record di testa (record "A");
- piu' record dettaglio con i dati delle dichiarazioni dei redditi MOD. 730 predisposte dal sostituto d'imposta o dal C.A.A.F., ciascuna suddivisa in 5 tipi record:
  - tipo record "B" per i dati anagrafici del dichiarante e gli eventuali dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio;
  - tipo record "C" per i dati dei familiari a carico, i redditi dei terreni e dei fabbricati;
  - tipo record "D" per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, gli altri redditi, gli oneri e i versamenti;
  - tipo record "E" per i dati del coniuge dichiarante;
  - tipo record "F" per i dati del prospetto di liquidazione;
- un record di coda (record "Z").

Per ciascuna dichiarazione MOD. 730 devono essere forniti:

- un solo record di tipo "B";
- un solo record di tipo "F";
- almeno un record di tipo "D";

Per ogni dichiarazione possono essere presenti piu' record di tipo "C", "D" ed "E", nel caso in cui il contribuente abbia utilizzato piu' modelli di dichiarazione per poter inserire i dati relativi ai familiari a carico, oppure ai propri redditi dei terreni , dei fabbricati o di lavoro dipendente.
Nel record continuazione devono essre forniti solo i dati che non e' stato possibile registrare nel record precedente, impostando a zero (i campi numerici) o a spazio (i campi alfabetici ed alfanumerici) gli altri campi. Il CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE deve essere sempre presente nei vari tipi record.

L'ordinamento dei record dettaglio deve essere il seguente:

. codice fiscale del dichiarante;

. tipo record;

. progressivo record.

Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo file contenente un record di testa ed un record di coda; in tal caso tutti i record relativi ad una stessa dichiarazione devono essere contenuti in un unico supporto.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche di tracciato, con le seguenti precisazioni:

. il tipo di campo puo' essere:

.. alfabetico (A)

.. numerico (NU)

.. alfânumerico (AN)

. i dati alfabetici e alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi. I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.;

. i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri le cifre non significative;

. la rappresentazione dei campi "DATA" dovra' essere la seguente:

.. le date di nascita nel formato AAAAMMGG;

.. le altre date nel formato AAMMGG;

. nella rappresentazione dei campi che esprimono una percentuale le prime tre cifre si riferiscono alla parte intera, le ultime due a quella decimale;

. i dati numerici devono essere forniti senza gli zeri prestampati;

. i campi numerici devono essere acquisiti senza segno ad eccezione di quelli per i quali non sia specificamente richiesto. In tal caso l'importo va preceduto da un campo impostato col valore "+" o "-" .

. il codice fiscale di una persona fisica e' alfanumerico di 16 caratteri; in caso di codice fiscale provvisorio o di persona non fisica il dato va allineato a sinistra con riempimento di spazi negli ultimi cinque caratteri;

. in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici, a spazio i campi alfabetici e alfanumerici.

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nel supporto magnetico.

Record di testa identificativo della fornitura (tipo record "A")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "A"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-5	2	Progressivo fornitura: assume il valore "1" per la prima. Viene incrementato di una unita' per ogni fornitura successiva	NU
4	6-8	3	Numero totale volumi inviati	NU
5	9-11	3	Progressivo volume: progressivo del volume inviato	NU
6	12-17	6	Data di emissione: data in cui e' stato prodotto il supporto	NU
7	18-22	5	Codice fornitura: sempre impostato al valore "73094"	NU
8	23	1	Tipo fornitore assume i valori: 1 - sostituto persona fisica 2 - sostituto diverso da persona fisica 3 - C.A.A.F. dipendenti e pensionati 4 - C.A.A.F. che presenta i Modd. 730 per aver stipulato una convenzione con i sostituti d'imposta 5 - C.A.A.F. imprese che invia il supporto a nome dei sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale e si sono avvalsi del C.A.A.F. imprese 6 - Amministrazione dello Stato	NU
9	24-39	16	Codice fiscale ******************************* Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ******************************* ******************************* Se persona non fisica, da posizione 40 a posizione 99 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici *******************************	AN
10	40-63	24	Cognome	AN
11	64-83	20	Nome	AN

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
12	84	1	Sesso: vale "M" o "F"	A
13	85-99	15	Filler: impostato a spazio	AN
14	100-107	8	Data di nascita (solo per le persone fisiche); per le persone non fisiche impostato a zero	NU
15	108-128	21	Comune o stato estero di nascita per le persone fisiche; comune della sede legale per le persone non fisiche	AN
16	129-130	2	Sigla automobilistica della provincia di nascita per le persone fisiche,impostato a spazio per i nati all'estero; della sede legale per le persone non fisiche	A
17	131-165	35	Indirizzo: via e numero civico della sede legale per le persone non fisiche; impostato a spazio per le persone fisiche	AN
18	166-170	5	C.A.P. della sede legale per le persone non fisiche; impostato a zero per le persone fisiche	NU
			********************************** I seguenti campi devono essere impostati da tutti i soggetti che hanno inviato il supporto **********************************	
19	171-191	21	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale	AN
20	192-193	2	Sigla automobilistica della provincia della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	A
21	194-228	35	Indirizzo: via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	AN
22	229-233	5	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	NU
			********************************** I seguenti campi devono essere impostati se la fornitura viene effettuata da una sede decentrata del C.A.A.F. **********************************	
23	234-254	21	Comune di domicilio fiscale della struttura decentrata	AN
24	255-256	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale della struttura decentrata	A
25	257-291	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale della struttura decentrata	AN
26	292-296	5	C.A.P. del domicilio fiscale della	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			struttura decentrata	
27	297-1037	741	Filler: vale sempre spazio	AN
28	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
29	1039-1040	2	Filler: vale spazio: per i dischetti magnetici riservato ai caratteri di controllo	AN

Record del dichiarante (tipo record "B")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "B"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ********************************** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri **********************************	AN
4	20-43	24	Cognome del soggetto dichiarante	AN
5	44-63	20	Nome del soggetto dichiarante	AN
6	64	1	Sesso del soggetto dichiarante: assume il valore "M" oppure "F"	A
7	65-72	8	Data di nascita del soggetto dichiarante;	NU
8	73-93	21	Comune o stato estero di nascita del soggetto dichiarante	AN
9	94-95	2	Sigla automobilistica della provincia di nascita del soggetto dichiarante; per i nati all'estero impostare a spazio	A
			********************************** Residenza anagrafica **********************************	
10	96-116	21	Comune di residenza del soggetto dichiarante	AN
11	117-118	2	Sigla automobilistica della provincia di residenza del soggetto dichiarante	A
12	119-123	5	C.A.P. del comune di residenza del soggetto dichiarante	NU
13	124-158	35	Indirizzo di residenza del soggetto dichiarante: frazione, via e numero civico	AN
14	159-162	4	Prefisso telefonico	NU
15	163-170	8	Numero di telefono	NU
16	171-172	2	Mese di variazione della residenza	NU
17	173-174	2	Anno di variazione della residenza	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			****************************** Domicilio fiscale ******************************	
18	175	1	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni: assume i valori - 0 : comune non variato (casella non barrata) - 1 : comune variato (casella barrata)	NU
19	176	1	Stato civile del soggetto dichiarante: assume valori da "1" a "5"	NU
			****************************** Dati del sostituto d'imposta che effettua il conguaglio: devono essere impostati solo se il mittente e' un C.A.A.F. dipendenti un C.A.A.F. imprese o un' Amministrazione dello Stato che presenta i Modd. 730 per conto di altre amministrazioni ******************************	
20	177-192	16	Codice fiscale ****************************** Se persona non fisica o codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ****************************** ****************************** Se persona non fisica, da posizione 193 a posizione 252 deve essere indicata la denominazione di 60 caratteri alfanumerici ******************************	AN
21	193-216	24	Cognome	AN
22	217-236	20	Nome	AN
23	237-252	16	Filler: impostato a spazio	AN
24	253-273	21	Comune del domicilio fiscale del sostituto	AN
25	274-275	2	Sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale del sostituto	A
26	276-310	35	Indirizzo: via e numero civico del domicilio fiscale del sostituto	AN
27	311-315	5	C.A.P. del domicilio fiscale del sostituto	NU
28	316-1037	722	Filler: vale sempre spazio	AN
29	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
30	1039-1040	2	Filler: vale spazio: per i dischetti magnetici riservato ai caratteri di controllo	AN

Record familiari a carico, redditi dei terreni e dei fabbricati (tipo record "C")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "C"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ********************************** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione **********************************	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ********************************** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri **********************************	AN
4	20	1	Dichiarazione congiunta: assume i valori: "0" - disgiunta (casella non barrata) "1" - congiunta (casella barrata)	AN
			********************************** Familiari a carico **********************************	
5	21-36	16	Codice fiscale del coniuge ********************************** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri **********************************	AN
6	37-38	2	Mesi a carico del coniuge: assume valori da "0" a "12"	NU
7	39	1	Relazione di parentela: assume il valore "F" oppure "A"	A
8	40-55	16	Codice fiscale del familiare ********************************** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri **********************************	AN
9	56-57	2	Mesi a carico del familiare:	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			assume valori da "1" a "12"	
10	58-59	2	Misura delle detrazioni: assume il valore "1", "2" o "3" se la relazione di parentela e' uguale a "F"; un valore da "0" a "99" se la relazione di parentela e' uguale a "A"	NU
11	60	1	Vedi campo 7	A
12	61-76	16	Vedi campo 8	AN
13	77-78	2	Vedi campo 9	NU
14	79-80	2	Vedi campo 10	NU
15	81	1	Vedi campo 7	A
16	82-97	16	Vedi campo 8	AN
17	98-99	2	Vedi campo 9	NU
18	100-101	2	Vedi campo 10	NU
19	102	1	Vedi campo 7	A
20	103-118	16	Vedi campo 8	AN
21	119-120	2	Vedi campo 9	NU
22	121-122	2	Vedi campo 10	NU
23	123	1	Vedi campo 7	A
24	124-139	16	Vedi campo 8	AN
25	140-141	2	Vedi campo 9	NU
26	142-143	2	Vedi campo 10	NU
27	144	1	Vedi campo 7	A
28	145-160	16	Vedi campo 8	AN
29	161-162	2	Vedi campo 9	NU
30	163-164	2	Vedi campo 10	NU
31	165	1	Vedi campo 7	A
32	166-181	16	Vedi campo 8	AN
33	182-183	2	Vedi campo 9	NU
34	184-185	2	Vedi campo 10	NU
			********************************** Redditi dei terreni Quadro "A" **********************************	
			********************************** Redditi dei terreni non variati rispetto alla dichiarazione del 1994 **********************************	
35	186-194	9	Totale reddito dominicale	NU
36	195-203	9	Totale reddito agrario	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			****************************** Redditi dei terreni variati rispetto alla dichiarazione del 1994 ******************************	
37	204-212	9	Reddito dominicale del terreno	NU
38	213	1	Titolo: assume un valore compreso tra "1" e "4"	NU
39	214-222	9	Reddito agrario del terreno	NU
40	223-225	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
41	226-230	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
42	231-239	9	Canone di affitto	NU
43	240	1	Casi particolari: assume un valore compreso tra "1" e "3"	NU
44	241	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
45	242-250	9	vedi campo 37	NU
46	251	1	vedi campo 38	NU
47	252-260	9	vedi campo 39	NU
48	261-263	3	vedi campo 40	NU
49	264-268	5	vedi campo 41	NU
50	269-277	9	vedi campo 42	NU
51	278	1	vedi campo 43	NU
52	279	1	vedi campo 44	NU
53	280-288	9	vedi campo 37	NU
54	289	1	vedi campo 38	NU
55	290-298	9	vedi campo 39	NU
56	299-301	3	vedi campo 40	NU
57	302-306	5	vedi campo 41	NU
58	307-315	9	vedi campo 42	NU
59	316	1	vedi campo 43	NU
60	317	1	vedi campo 44	NU
61	318-326	9	vedi campo 37	NU
62	327	1	vedi campo 38	NU
63	328-336	9	vedi campo 39	NU
64	337-339	3	vedi campo 40	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
65	340-344	5	vedi campo 41	NU
66	345-353	9	vedi campo 42	NU
67	354	1	vedi campo 43	NU
68	355	1	vedi campo 44	NU
69	356-364	9	vedi campo 37	NU
70	365	1	vedi campo 38	NU
71	366-374	9	vedi campo 39	NU
72	375-377	3	vedi campo 40	NU
73	378-382	5	vedi campo 41	NU
74	383-391	9	vedi campo 42	NU
75	392	1	vedi campo 43	NU
76	393	1	vedi campo 44	NU
77	394-402	9	vedi campo 37	NU
78	403	1	vedi campo 38	NU
79	404-412	9	vedi campo 39	NU
80	413-415	3	vedi campo 40	NU
81	416-420	5	vedi campo 41	NU
82	421-429	9	vedi campo 42	NU
83	430	1	vedi campo 43	NU
84	431	1	vedi campo 44	NU
85	432-440	9	vedi campo 37	NU
86	441	1	vedi campo 38	NU
87	442-450	9	vedi campo 39	NU
88	451-453	3	vedi campo 40	NU
89	454-458	5	vedi campo 41	NU
90	459-467	9	vedi campo 42	NU
91	468	1	vedi campo 43	NU
92	469	1	vedi campo 44	NU
93	470-478	9	vedi campo 37	NU
94	479	1	vedi campo 38	NU
95	480-488	9	vedi campo 39	NU
96	489-491	3	vedi campo 40	NU
97	492-496	5	vedi campo 41	NU
98	497-505	9	vedi campo 42	NU
99	506	1	vedi campo 43	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
100	507	1	vedi campo 44	NU
101	508-516	9	vedi campo 37	NU
102	517	1	vedi campo 38	NU
103	518-526	9	vedi campo 39	NU
104	527-529	3	vedi campo 40	NU
105	530-534	5	vedi campo 41	NU
106	535-543	9	vedi campo 42	NU
107	544	1	vedi campo 43	NU
108	545	1	vedi campo 44	NU
109	546-554	9	vedi campo 37	NU
110	555	1	vedi campo 38	NU
111	556-564	9	vedi campo 39	NU
112	565-567	3	vedi campo 40	NU
113	568-572	5	vedi campo 41	NU
114	573-581	9	vedi campo 42	NU
115	582	1	vedi campo 43	NU
116	583	1	vedi campo 44	NU
			******************************** Redditi dei fabbricati Quadro "B" ********************************	
			******************************** Redditi dei fabbricati non variati rispetto alla dichiarazione del 1994 ********************************	
117	584-592	9	Reddito imponibile dei fabbricati	NU
			******************************** Redditi dei fabbricati variati rispetto alla dichiarazione del 1994 ********************************	
118	593-601	9	Rendita catastale del fabbricato	NU
119	602	1	Utilizzo: assume un valore compreso tra "1" e "5" o il valore "9"	NU
120	603-605	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
121	606-610	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
122	611-619	9	Canone di affitto del fabbricato	NU
123	620	1	Casi particolari: assume il valore "1" o "2"	NU
124	621	1	Casella continuazione: assume i	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	
125	622-630	9	vedi campo 118	NU
126	631	1	vedi campo 119	NU
127	632-634	3	vedi campo 120	NU
128	635-639	5	vedi campo 121	NU
129	640-648	9	vedi campo 122	NU
130	649	1	vedi campo 123	NU
131	650	1	vedi campo 124	NU
132	651-659	9	vedi campo 118	NU
133	660	1	vedi campo 119	NU
134	661-663	3	vedi campo 120	NU
135	664-668	5	vedi campo 121	NU
136	669-677	9	vedi campo 122	NU
137	678	1	vedi campo 123	NU
138	679	1	vedi campo 124	NU
139	680-688	9	vedi campo 118	NU
140	689	1	vedi campo 119	NU
141	690-692	3	vedi campo 120	NU
142	693-697	5	vedi campo 121	NU
143	698-706	9	vedi campo 122	NU
144	707	1	vedi campo 123	NU
145	708	1	vedi campo 124	NU
146	709-717	9	vedi campo 118	NU
147	718	1	vedi campo 119	NU
148	719-721	3	vedi campo 120	NU
149	722-726	5	vedi campo 121	NU
150	727-735	9	vedi campo 122	NU
151	736	1	vedi campo 123	NU
152	737	1	vedi campo 124	NU
153	738-746	9	vedi campo 118	NU
154	747	1	vedi campo 119	NU
155	748-750	3	vedi campo 120	NU
156	751-755	5	vedi campo 121	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
157	756-764	9	vedi campo 122	NU
158	765	1	vedi campo 123	NU
159	766	1	vedi campo 124	NU
160	767-775	9	vedi campo 118	NU
161	776	1	vedi campo 119	NU
162	777-779	3	vedi campo 120	NU
163	780-784	5	vedi campo 121	NU
164	785-793	9	vedi campo 122	NU
165	794	1	vedi campo 123	NU
166	795	1	vedi campo 124	NU
167	796-804	9	vedi campo 118	NU
168	805	1	vedi campo 119	NU
169	806-808	3	vedi campo 120	NU
170	809-813	5	vedi campo 121	NU
171	814-822	9	vedi campo 122	NU
172	823	1	vedi campo 123	NU
173	824	1	vedi campo 124	NU
174	825-833	9	vedi campo 118	NU
175	834	1	vedi campo 119	NU
176	835-837	3	vedi campo 120	NU
177	838-842	5	vedi campo 121	NU
178	843-851	9	vedi campo 122	NU
179	852	1	vedi campo 123	NU
180	853	1	vedi campo 124	NU
181	854-862	9	vedi campo 118	NU
182	863	1	vedi campo 119	NU
183	864-866	3	vedi campo 120	NU
184	867-871	5	vedi campo 121	NU
185	872-880	9	vedi campo 122	NU
186	881	1	vedi campo 123	NU
187	882	1	vedi campo 124	NU
			******************************** Deduzione abitazione principale: deve essere impostata solo quando viene calcolato il reddito ********************************	
188	883-886	4	Deduzione	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
189	887-1037	151	Filler: vale sempre spazio	AN
190	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
191	1039-1040	2	Filler: vale spazio: per i dischetti magnetici riservato ai caratteri di controllo	AN

Record redditi di lavoro dipendente e assimilati; altri redditi, oneri e versamenti (tipo record "D")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "D"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ******************************** Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione ********************************	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ******************************** In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri ********************************	AN
			******************************** Redditi di lavoro dipendente e assimilati Quadro "C". Nel caso in cui sia il sostituto d'imposta a prestare l'assistenza fiscale, dovranno essere indicati nel record anche i dati dei redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati dal sostituto stesso ********************************	
4	20	1	Casella pensione: assume i valori - 0 non pensionato (casella non barrata) - 1 pensionato (casella barrata)	NU
5	21-29	9	Reddito di lavoro dipendente o pensione	NU
6	30-38	9	Ritenute operate	NU
7	39	1	Vedi campo 4	NU
8	40-48	9	Vedi campo 5	NU
9	49-57	9	Vedi campo 6	NU
10	58	1	Vedi campo 4	NU
11	59-67	9	Vedi campo 5	NU
12	68-76	9	Vedi campo 6	NU
13	77	1	Vedi campo 4	NU
14	78-86	9	Vedi campo 5	NU
15	87-95	9	Vedi campo 6	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
16	96	1	Vedi campo 4	NU
17	97-105	9	Vedi campo 5	NU
18	106-114	9	Vedi campo 6	NU
19	115	1	Vedi campo 4	NU
20	116-124	9	Vedi campo 5	NU
21	125-133	9	Vedi campo 6	NU
22	134-136	3	Periodo di lavoro: giorni complessivi per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente	NU
23	137-145	9	Reddito assimilato al lavoro dipendente	NU
24	146-154	9	Ritenuta sul reddito assimilato al lavoro dipendente	NU
25	155-163	9	Vedi campo 23	NU
26	164-172	9	Vedi campo 24	NU
27	173-181	9	Vedi campo 23	NU
28	182-190	9	Vedi campo 24	NU
29	191-199	9	Imponibile assoggettato al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (C.S.S.N.)	NU
30	200-208	9	Redditi non assoggettati al C.S.S.N.	NU
			********************************* Altri redditi Quadro "D" *********************************	
31	209-217	9	Utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'IRPEG	NU
32	218-226	9	Credito d'imposta dichiarato	NU
33	227-235	9	Credito d'imposta spettante	NU
34	236-244	9	Ritenute d'acconto	NU
			********************************* Crediti d'imposta relativi a dividendi comunitari *********************************	
35	245-253	9	Importo *********************************	NU
36	254-262	9	Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	NU
37	263-271	9	Deduzioni spettanti	NU
38	272-280	9	Ritenute d'acconto	NU
39	281-289	9	Indennita' per cessazione di	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	
40	290-298	9	Ritenute di acconto	NU
41	299-307	9	Proventi percepiti dall'autore o inventore di opere dell'ingegno	NU
42	308-316	9	Deduzioni spettanti	NU
43	317-325	9	Ritenute d'acconto	NU
44	326-334	9	Redditi derivanti da attivita' non abituale di lavoro autonomo	NU
45	335-343	9	Spese dichiarate	NU
46	344-352	9	Spese spettanti	NU
47	353-361	9	Ritenute d'acconto	NU
			********************************** Imposte ed oneri rimborsati (redditi a tassazione separata) **********************************	
48	362-370	9	Imposte ed oneri rimborsati nel 1994 portate in deduzione negli anni precedenti	NU
49	371-379	9	Imposte ed oneri rimborsati nel 1994 per i quali negli anni precedenti si e' fruito di una detrazione d'imposta	NU
			********************************** Oneri Quadro "E" Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta **********************************	
50	380-388	9	Spese mediche interamente detraibili	NU
51	389-397	9	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 500.000	NU
52	398-406	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale dichiarati	NU
53	407-415	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale spettanti	NU
54	416-424	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione prinipale dichiarati	NU
55	425-433	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione prinipale spettanti	NU
56	434-442	9	Interessi passivi per mutui agrari dichiarati	NU
57	443-451	9	Interessi passivi per mutui agrari spettanti	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
58	452-460	9	Assicurazioni e contributi volontari dichiarati	NU
59	461-469	9	Assicurazioni e contributi volontari spettanti	NU
60	470-478	9	Contributi per previdenza complementare dichiarati	NU
61	479-487	9	Contributi per previdenza complementare spettanti	NU
62	488-496	9	Spese funebri	NU
63	497-505	9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria	NU
64	506-514	9	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	NU
			****************************** Oneri Quadro "E" Oneri deducibili dal reddito complessivo ******************************	
65	515-523	9	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	NU
66	524-532	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche dichiarati	NU
67	533-541	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche spettanti	NU
68	542-550	9	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NU
69	551-559	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale dichiarata	NU
70	560-568	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale spettante	NU
71	569-577	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo dichiarati	NU
72	578-586	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo spettanti	NU
73	587-595	9	Spese mediche per l'assistenza ai portatori di handicap	NU
74	596-604	9	Altri oneri deducibili	NU
			****************************** Altri dati Quadro "F" ******************************	
			Acconto IRPEF: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	
75	605-610	6	Data della I rata di acconto	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
76	611-619	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
77	620-628	9	Importo della I rata di acconto	NU
78	629-634	6	Data della II rata di acconto	NU
79	635-643	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II rata di acconto	NU
80	644-652	9	Importo della II rata di acconto	NU
			Acconto C.S.S.N.: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	
81	653-658	6	Data della I rata di acconto	NU
82	659-667	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
83	668-676	9	Importo della I rata di acconto	NU
84	677-682	6	Data della II rata di acconto	NU
85	683-691	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II rata di acconto	NU
86	692-700	9	Importo della II rata di acconto	NU
			Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	
87	701-709	9	IRPEF	NU
88	710-718	9	Contributo al Servizio Sanitario Nazionale	NU
			Acconto per il 1995 richiesto dal contribuente	
89	719-727	9	Importo dell'acconto IRPEF richiesto dall'assistito in misura inferiore a quello dovuto	NU
90	- 728	1	Richiesta dell'assistito di non effettuazione del pagamento dell'acconto IRPEF: valori: "0" - effettuazione del pagamento "1" - non effettuazione del pagamento	NU
91	729-737	9	Importo dell'acconto del C.S.S.N.	NU

CAMPO	POS	LUNG.	DESCRIZIONE	CONF
			richiesto dall'assistito in misura inferiore a quello dovuto	
92	738	1	Richiesta dell'assistito di non effettuazione del pagamento dell' acconto C.S.S.N.: valori: "0" - effettuazione del pagamento "1" - non effettuazione del pagamento	NU
			Redditi prodotti all'estero	
93	739-747	9	Redditi per i quali compete un credito d'imposta	NU
94	748-756	9	Imposta pagata all'estero	NU
95	757-1037	281	Filler: vale sempre spazio	AN
96	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
97	1039-1040	2	Filler: vale spazio: per i dischetti magnetici riservato ai caratteri di controllo	AN

Record dati anagrafici e contabili del coniuge dichiarante (tipo record "E")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "E"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: ********************************* Vale "1" per il primo record; viene aumentato di una unita' per ogni record di continuazione *********************************	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ********************************* In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *********************************	AN
4	20-35	16	Codice fiscale del coniuge dichiarante ********************************* In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *********************************	AN
5	36-59	24	Cognome del coniuge dichiarante	AN
6	60-79	20	Nome del coniuge dichiarante	AN
7	80	1	Sesso del coniuge dichiarante: assume il valore "M" oppure "F"	A
8	81-88	8	Data di nascita del coniuge dichiarante;	NU
9	89-109	21	Comune o stato estero di nascita del coniuge dichiarante	AN
10	110-111	2	Sigla automobilistica della provincia di nascita del coniuge dichiarante; per i nati all'estero impostare a spazio	A
			********************************* Residenza anagrafica *********************************	
11	112-132	21	Comune di residenza del coniuge dichiarante	AN
12	133-134	2	Sigla automobilistica della	A

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			provincia di residenza del coniuge dichiarante	
13	135-139	5	C.A.P. del comune di residenza del coniuge dichiarante	NU
14	140-174	35	Indirizzo di residenza del coniuge dichiarante: frazione, via e numero civico	AN
15	175-178	4	Prefisso telefonico	NU
16	179-186	8	Numero di telefono	NU
			********************************* Domicilio fiscale *********************************	
17	187	1	Comune di residenza variato da meno di 60 giorni: assume i valori - 0 : comune non variato (casella non barrata) - 1 : comune variato (casella barrata)	NU
			********************************* Redditi dei terreni Quadro "A" *********************************	
			********************************* Redditi dei terreni non variati rispetto alla dichiarazione del 1994 *********************************	
18	188-196	9	Totale reddito dominicale	NU
19	197-205	9	Totale reddito agrario	NU
			********************************* Redditi dei terreni variati rispetto alla dichiarazione del 1994 *********************************	
20	206-214	9	Reddito dominicale del terreno	NU
21	215	1	Titolo: assume un valore compreso tra "1" e "4"	NU
22	216-224	9	Reddito agrario del terreno	NU
23	225-227	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
24	228-232	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU
25	233-241	9	Canone di affitto	NU
26	242	1	Casi particolari: assume un valore compreso tra "1" e "3"	NU
27	243	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
28	244-252	9	vedi campo 20	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
29	253	1	vedi campo 21	NU
30	254-262	9	vedi campo 22	NU
31	263-265	3	vedi campo 23	NU
32	266-270	5	vedi campo 24	NU
33	271-279	9	vedi campo 25	NU
34	280	1	vedi campo 26	NU
35	281	1	vedi campo 27	NU
36	282-290	9	vedi campo 20	NU
37	291	1	vedi campo 21	NU
38	292-300	9	vedi campo 22	NU
39	301-303	3	vedi campo 23	NU
40	304-308	5	vedi campo 24	NU
41	309-317	9	vedi campo 25	NU
42	318	1	vedi campo 26	NU
43	319	1	vedi campo 27	NU
44	320-328	9	vedi campo 20	NU
45	329	1	vedi campo 21	NU
46	330-338	9	vedi campo 22	NU
47	339-341	3	vedi campo 23	NU
48	342-346	5	vedi campo 24	NU
49	347-355	9	vedi campo 25	NU
50	356	1	vedi campo 26	NU
51	357	1	vedi campo 27	NU
52	358-366	9	vedi campo 20	NU
53	367	1	vedi campo 21	NU
54	368-376	9	vedi campo 22	NU
55	377-379	3	vedi campo 23	NU
56	380-384	5	vedi campo 24	NU
57	385-393	9	vedi campo 25	NU
58	394	1	vedi campo 26	NU
59	395	1	vedi campo 27	NU
60	396-404	9	vedi campo 20	NU
61	405	1	vedi campo 21	NU
62	406-414	9	vedi campo 22	NU
63	415-417	3	vedi campo 23	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
64	418-422	5	vedi campo 24	NU
65	423-431	9	vedi campo 25	NU
66	432	1	vedi campo 26	NU
67	433	1	vedi campo 27	NU
68	434-442	9	vedi campo 20	NU
69	443	1	vedi campo 21	NU
70	444-452	9	vedi campo 22	NU
71	453-455	3	vedi campo 23	NU
72	456-460	5	vedi campo 24	NU
73	461-469	9	vedi campo 25	NU
74	470	1	vedi campo 26	NU
75	471	1	vedi campo 27	NU
76	472-480	9	vedi campo 20	NU
77	481	1	vedi campo 21	NU
78	482-490	9	vedi campo 22	NU
79	491-493	3	vedi campo 23	NU
80	494-498	5	vedi campo 24	NU
81	499-507	9	vedi campo 25	NU
82	508	1	vedi campo 26	NU
83	509	1	vedi campo 27	NU
			********************************** Redditi dei fabbricati Quadro "B" **********************************	
			********************************** Redditi dei fabbricati non variati rispetto alla dichiarazione del 1994 **********************************	
84	510-518	9	Reddito imponibile dei fabbricati	NU
			********************************** Redditi dei fabbricati variati rispetto alla dichiarazione del 1994 **********************************	
85	519-527	9	Rendita catastale del fabbricato	NU
86	528	1	Utilizzo: assume un valore compreso tra "1" e "5" o il valore "9"	NU
87	529-531	3	Periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno)	NU
88	532-536	5	Quota di possesso espressa in percentuale	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
89	537-545	9	Canone di affitto del fabbricato	NU
90	546	1	Casi particolari: assume il valore "1" o "2"	NU
91	547	1	Casella continuazione: assume i valori: - 0 : casella non barrata - 1 : casella barrata (il primo elemento deve essere impostato a "0")	NU
92	548-556	9	Vedi campo 85	NU
93	557	1	Vedi campo 86	NU
94	558-560	3	Vedi campo 87	NU
95	561-565	5	Vedi campo ?8	NU
96	566-574	9	Vedi campo 89	NU
97	575	1	Vedi campo 90	NU
98	576	1	Vedi campo 91	NU
99	577-585	9	Vedi campo 85	NU
100	586	1	Vedi campo 86	NU
101	587-589	3	Vedi campo 87	NU
102	590-594	5	Vedi campo 88	NU
103	595-603	9	Vedi campo 89	NU
104	604	1	Vedi campo 90	NU
105	605	1	Vedi campo 91	NU
106	606-614	9	Vedi campo 85	NU
107	615	1	Vedi campo 86	NU
108	616-618	3	Vedi campo 87	NU
109	619-623	5	Vedi campo 88	NU
110	624-632	9	Vedi campo 89	NU
111	633	1	Vedi campo 90	NU
112	634	1	Vedi campo 91	NU
113	635-643	9	Vedi campo 85	NU
114	644	1	Vedi campo 86	NU
115	645-647	3	Vedi campo 87	NU
116	648-652	5	Vedi campo 88	NU
117	653-661	9	Vedi campo 89	NU
118	662	1	Vedi campo 90	NU
119	663	1	Vedi campo 91	NU
120	664-672	9	Vedi campo 85	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
121	673	1	Vedi campo 86	NU
122	674-676	3	Vedi campo 87	NU
123	677-681	5	Vedi campo 88	NU
124	682-690	9	Vedi campo 89	NU
125	691	1	Vedi campo 90	NU
126	692	1	Vedi campo 91	NU
127	693-701	9	Vedi campo 85	NU
128	702	1	Vedi campo 86	NU
129	703-705	3	Vedi campo 87	NU
130	706-710	5	Vedi campo 88	NU
131	711-719	9	Vedi campo 89	NU
132	720	1	Vedi campo 90	NU
133	721	1	Vedi campo 91	NU
134	722-730	9	Vedi campo 85	NU
135	731	1	Vedi campo 86	NU
136	732-734	3	Vedi campo 87	NU
137	735-739	5	Vedi campo 88	NU
138	740-748	9	Vedi campo 89	NU
139	749	1	Vedi campo 90	NU
140	750	1	Vedi campo 91	NU
			******************************** Deduzione abitazione principale: deve essere impostata solo quando viene calcolato il reddito ********************************	
141	751-754	4	Deduzione	NU
			******************************** Oneri Quadro "E" Oneri per i quali e' riconosciuta la detrazione d'imposta ********************************	
142	755-763	9	Spese mediche interamente detraibili	NU
143	764-772	9	Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede L. 500.000	NU
144	773-781	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale dichiarati	NU
145	782-790	9	Interessi passivi su immobili utilizzati come abitazione principale spettanti	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
146	791-799	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione prinipale dichiarati	NU
147	800-808	9	Interessi passivi su immobili diversi dall'abitazione prinipale spettanti	NU
148	809-817	9	Interessi passivi per mutui agrari dichiarati	NU
149	818-826	9	Interessi passivi per mutui agrari spettanti	NU
150	827-835	9	Assicurazioni e contributi volontari dichiarati	NU
151	836-844	9	Assicurazioni e contributi volontari spettanti	NU
152	845-853	9	Contributi per previdenza complementare dichiarati	NU
153	854-862	9	Contributi per previdenza complementare spettanti	NU
154	863-871	9	Spese funebri	NU
155	872-880	9	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria	NU
156	881-889	9	Altri oneri per i quali spetta la detrazione	NU
			****************************** Oneri Quadro "E" Oneri deducibili dal reddito complessivo ******************************	
157	890-898	9	Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	NU
158	899-907	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche dichiarati	NU
159	908-916	9	Contributi in favore delle comunita' ebraiche spettanti	NU
160	917-925	9	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	NU
161	926-934	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale dichiarata	NU
162	935-943	9	Deduzione Piano Energetico Nazionale spettante	NU
163	944-952	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo dichiarati	NU
164	953-961	9	Contributi per i Paesi in via di sviluppo spettanti	NU
165	962-970	9	Spese mediche per l'assistenza ai portatori di handicap	NU
166	971-979	9	Altri oneri deducibili	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			********************************** Altri dati Quadro "F" **********************************	
			Acconto IRPEF: devono essere riportati anche i dati dei versamenti effettuati dal sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (solo l'importo versato)	
167	980-985	6	Data della I rata di acconto	NU
168	986-994	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della I rata di acconto	NU
169	995-1003	9	Importo della I rata di acconto	NU
170	1004-1009	6	Data della II rata di acconto	NU
171	1010-1018	9	Codice della banca, dell'ufficio postale o del concessionario presso cui e' stato effettuato il versamento della II rata di acconto	NU
172	1019-1027	9	Importo della II rata di acconto	NU
			Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	
173	1028-1036	9	IRPEF	NU
174	1037	1	Filler: vale sempre spazio	AN
175	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
176	1039-1040	2	Filler: vale spazio: per i dischetti magnetici riservato ai caratteri di controllo	AN

Prospetto di liquidazione (tipo record "F")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "F"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-19	16	Codice fiscale del dichiarante ********************************* In caso di codice fiscale provvisorio numerico di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra e devono essere impostati a spazio gli ultimi 5 caratteri *********************************	AN
			********************************* Riepilogo dei redditi *********************************	
4	20-28	9	Reddito dominicale del dichiarante	NU
5	29-37	9	Reddito dominicale del coniuge	NU
6	38-46	9	Reddito agrario del dichiarante	NU
7	47-55	9	Reddito agrario del coniuge	NU
8	56-64	9	Reddito dei fabbricati del dichiarante	NU
9	65-73	9	Reddito dei fabbricati del coniuge	NU
10	74-82	9	Reddito di lavoro dipendente del dichiarante	NU
11	83-91	9	Altri redditi del dichiarante	NU
			********************************* Calcolo dell' IRPEF *********************************	
12	92-100	9	Reddito complessivo del dichiarante	NU
13	101-109	9	Reddito complessivo del coniuge	NU
14	110-118	9	Crediti d'imposta sui dividendi del dichiarante	NU
15	119-127	9	Oneri deducibili del dichiarante	NU
16	128-136	9	Oneri deducibili del coniuge	NU
17	137-145	9	Reddito imponibile del dichiarante	NU
18	146-154	9	Reddito imponibile del coniuge	NU
19	155-163	9	Imposta lorda del dichiarante	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
20	164-172	9	Imposta lorda del coniuge	NU
21	173-175	3	Detrazione per coniuge a carico	NU
22	176-184	9	Detrazione per figli a carico	NU
23	185-193	9	Detrazione per altri familiari a carico	NU
24	194-196	3	Detrazioni per lavoro dipendente	NU
25	197-205	9	Detrazione per gli oneri del dichiarante	NU
26	206-214	9	Detrazione per gli oneri del coniuge	NU
27	215-223	9	Totale detrazioni d'imposta del dichiarante	NU
28	224-232	9	Totale detrazioni d'imposta del coniuge	NU
29	233-241	9	Imposta netta del dichiarante	NU
30	242-250	9	Imposta netta del coniuge	NU
31	251-259	9	Imposta netta totale	NU
32	260-268	9	Ritenute	NU
33	269-277	9	Crediti d'imposta	NU
34	278	1	Campo segno ******************************* Va indicato "+" nel caso in cui il campo successivo sia positivo, "-" in caso sia negativo *******************************	AN
35	279-287	9	Rigo differenza	NU
36	288-296	9	Eccedenze d'imposta risultanti dalla precedente dichiarazione	NU
37	297-305	9	Acconti versati	NU
			******************************* Calcolo del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale *******************************	
38	306-314	9	Reddito imponibile ai fini del calcolo del C.S.S.N.	NU
39	315-323	9	Contributo dovuto	NU
40	324-332	9	Eccedenza del contributo risultante dalla precedente dichiarazione	NU
41	333-341	9	Acconti versati	NU
			******************************* Versamenti o rimborsi da effettuare a cura del sostituto *******************************	
42	342-350	9	Imposta IRPEF da versare	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
43	351-359	9	Imposta da versare per il C.S.S.N.	NU
44	360-368	9	Imposta IRPEF da rimborsare	NU
45	369-377	9	Imposta da rimborsare per il C.S.S.N.	NU
46	378-386	9	Prima rata di acconto IRPEF per il 1995	NU
47	387-395	9	Prima rata di acconto per il 1995 del C.S.S.N.	NU
48	396-404	9	Seconda rata di acconto IRPEF per il 1995	NU
49	405-413	9	Seconda rata di acconto per il 1995 del C.S.S.N.	NU
			********************************* Codici diagnostici: vengono impostati a "1" in caso di errata o incompleta indicazione dei dati, altrimenti valgono "0" *********************************	
50	414	1	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	NU
51	415	1	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	NU
52	416	1	Errata o incompleta compilazione dei dati del sostituto d'imposta	NU
53	417	1	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	NU
54	418	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del dichiarante	NU
55	419	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "A" del coniuge	NU
56	420	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del dichiarante	NU
57	421	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "B" del coniuge	NU
58	422	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "C" del dichiarante	NU
59	423	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "D" del dichiarante	NU
60	424	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del dichiarante	NU
61	425	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "E" del coniuge	NU
62	426	1	Errata o incompleta dichiarazione del Quadro "F" del dichiarante	NU
63	427	1	Errata o incompleta dichiarazione	NU

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
			del Quadro "F" del coniuge	
64	428-1037	610	Filler: impostato a spazio	AN
65	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
66	1039-1040	2	Filler: vale spazio: per i dischetti magnetici riservato ai caratteri di controllo	AN

Record di coda (tipo record "Z")

CAMPO	POS	LUNG	DESCRIZIONE	CONF
1	1	1	Tipo record: vale sempre "Z"	AN
2	2-3	2	Progressivo record: vale sempre 1	NU
3	4-5	2	Progressivo fornitura: assume lo stesso valore del tipo record "A"	NU
4	6-8	3	Numero totale volumi inviati	NU
5	9-11	3	Progressivo volume: progressivo del volune inviato	NU
6	12-17	6	Data di emissione: data in cui e stato prodotto il supporto	NU
7	18-22	5	Codice fornitura: sempre impostato al valore "73094"	NU
8	23-31	9	Numero complessivo di record contenuti nel supporto esclusi i record "A" e "Z"	NU
9	32-40	9	Numero di dichiarazioni contenute nel supporto	NU
10	41-49	9	Numero di dichiarazioni congiunte contenute nel supporto	NU
11	50-58	9	Numero record di tipo "B"	NU
12	59-67	9	Numero record di tipo "C"	NU
13	68-76	9	Numero record di tipo "D"	NU
14	77-85	9	Numero record di tipo "E"	NU
15	86-94	9	Numero record di tipo "F"	NU
16	95-1037	943	Filler: vale sempre spazio	AN
17	1038	1	Filler: vale sempre "A"	AN
18	1039-1040	2	Filler: vale spazio: per i dischetti magnetici riservato ai caratteri di controllo	AN

94A7006

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651448) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENÀ**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189